

## NOTIZIARIO N. 24 - 5 MAGGIO 2020

### AMBIENTE E SICUREZZA



#### **Invitalia spa: Bando per rimborso spese DPI aziendali.**

pag. 3

- ◆ Ministero dell'Interno : Circolare direttiva relativa al D.P.C.M. del 26 aprile 2020. pag. 14
- ◆ Fase 2, nuovo modello di autocertificazione per gli spostamenti dal 4 maggio. pag. 24

### SINDACALE E PREVIDENZIALE

- ◆ Pandemia da Covid-19 – redditi di lavoro dipendente e assimilato, iva, contributi previdenziali e assistenziali, premi per l'assicurazione obbligatoria: prime istruzioni INPS sulla sospensione dei versamenti in scadenza ad aprile e maggio 2020. pag. 26
- ◆ Pandemia da Covid-19 – ammortizzatori sociali e pagamento “a conguaglio” o “diretto”: istruzioni operative INPS e chiarimenti sugli adempimenti contributivi pag. 31
- ◆ Persone di età compresa tra 30 e 35 anni non ancora compiuti e prima assunzione a tempo indeterminato nel 2019 o nel 2020: istruzioni INPS per fruire dell'esonero contributivo triennale. pag. 50
- ◆ Ammortizzatori sociali e accreditamento dei contributi previdenziali “figurativi” ai fini pensionistici. pag. 66
- ◆ Ccnl Confimi Impresa Meccanica: protezione Covid-19 e altre sindromi influenzali di natura pandemica per gli iscritti a PMI Salute. pag. 67

OGGETTO: **INVITALIA SPA**  
**BANDO PER RIMBORSO SPESE DPI AZIENDALI**

Invitalia ha pubblicato il bando per l'accesso al rimborso delle spese sostenute dalle imprese per l'acquisto di dispositivi di protezione individuale, previsto dal Decreto "Cura Italia" del 17 marzo 2020.

Tale bando prevede il rimborso delle spese sostenute dalle aziende per l'acquisto di DPI effettuate nel periodo compreso tra il 17 marzo 2020 e la data di invio della domanda di rimborso.

Il rimborso è concesso della misura del 100% delle spese ammissibili nel limite massimo di € 500 per ciascun addetto dell'impresa cui sono destinati i DPI e fino ad un importo massimo per azienda di € 150.000.

Si riporta di seguito il testo integrale del bando.

**Dott. Federico Marangoni**



0544/280214 (diretto)



347/0972662



[marangoni@confimiromagna.it](mailto:marangoni@confimiromagna.it)

## **BANDO PER L'ACCESSO AL RIMBORSO DELLE SPESE SOSTENUTE DALLE IMPRESE PER L'ACQUISTO DI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE**

### **1. PREMESSA**

Il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 70 del 17 marzo 2020, recante: *“Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19»* ha previsto, all'articolo 43, comma 1, che *“allo scopo di sostenere la continuità, in sicurezza, dei processi produttivi delle imprese, a seguito dell'emergenza sanitaria coronavirus, l'INAIL provvede entro il 30 aprile 2020 a trasferire ad Invitalia l'importo di 50 milioni di euro da erogare alle imprese per l'acquisto di dispositivi ed altri strumenti di protezione individuale”*.

La predetta assegnazione, individuata a valere sulle risorse già programmate nel bilancio di previsione 2020 dell'INAIL per il finanziamento dei progetti di cui all'articolo 11, comma 5, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, è stata trasferita nelle disponibilità dell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A. - Invitalia.

Per quanto esposto, il presente Bando definisce i criteri e le modalità di accesso al rimborso delle spese sostenute per l'acquisto dei predetti dispositivi e strumenti di protezione individuale.

### **2. DEFINIZIONI**

2.1 Ai fini del presente Bando, sono adottate le seguenti definizioni:

- a) *“decreto Cura Italia”*: decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, Serie generale, n. 70 del 17 marzo 2020;
- b) *“Agenzia”*: l'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A. - Invitalia;

- c) "*DPI*": i dispositivi e gli altri strumenti di protezione individuale di cui all'articolo 7 del Bando;
- d) "*Carta nazionale dei servizi*": la Carta nazionale dei servizi di cui all'articolo 1, comma 1, lettera d), del decreto legislativo n. 85 del 2005 (Codice dell'amministrazione digitale).

### **3. FINALITA'**

3.1 Il presente Bando, a seguito dell'emergenza sanitaria da COVID-19 e al fine di sostenere la continuità, in sicurezza, dei processi produttivi delle imprese operanti su tutto il territorio nazionale, definisce, in attuazione dell'articolo 43, comma 1, del *decreto Cura Italia*, i criteri e le modalità di riconoscimento alle imprese del rimborso delle spese sostenute per l'acquisto di *DPI*.

### **4. RISORSE DISPONIBILI**

4.1 Le risorse disponibili per il riconoscimento dei rimborsi previsti dal presente Bando sono pari, ai sensi dell'articolo 43, comma 1, del *decreto Cura Italia*, a euro 50.000.000,00 (*cinquantamilioni/00*), comprensivi degli oneri di gestione e fatti salvi eventuali incrementi della dotazione finanziaria disposti con successivi provvedimenti legislativi o amministrativi.

### **5. SOGGETTO GESTORE**

5.1 L'*Agenzia* cura gli adempimenti tecnici e amministrativi riguardanti l'istruttoria delle domande e l'erogazione dei rimborsi previsti dal presente Bando. I relativi oneri finanziari sono posti a carico delle risorse di cui all'articolo 4.

### **6. SOGGETTI BENEFICIARI**

6.1 Possono beneficiare del rimborso previsto dal presente Bando tutte le imprese, indipendentemente dalla forma giuridica, dal settore economico in cui operano e dal regime

contabile adottato, che, alla data di presentazione della domanda di rimborso di cui al punto 9.1, sono in possesso dei seguenti requisiti:

- a) sono regolarmente costituite e iscritte come “attive” nel Registro delle imprese;
- b) hanno la sede principale o secondaria sul territorio nazionale;
- c) sono nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non sono in liquidazione volontaria e non sono sottoposte a procedure concorsuali con finalità liquidatoria.

## **7. SPESE AMMISSIBILI**

7.1 Sono ammissibili al rimborso di cui al presente Bando le spese sostenute dalle imprese per l'acquisto di *DPI* le cui caratteristiche tecniche rispettano tutti i requisiti di sicurezza di cui alla vigente normativa. A tal fine, sono ammissibili le seguenti tipologie:

- mascherine filtranti, chirurgiche, FFP1, FFP2 e FFP3;
- guanti in lattice, in vinile e in nitrile;
- dispositivi per protezione oculare;
- indumenti di protezione, quali tute e/o camici;
- calzari e/o sovrascarpe;
- cuffie e/o copricapi;
- dispositivi per la rilevazione della temperatura corporea;
- detergenti e soluzioni disinfettanti/antisettici.

7.2 Ai fini dell'accesso al rimborso, le spese di cui al precedente punto devono:

- a) essere sostenute nel periodo compreso tra il 17 marzo 2020, data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del decreto Cura Italia e la data di invio della domanda di rimborso di cui al punto 9.1. A tal fine, rileva la data di emissione delle fatture oggetto di richiesta di rimborso;
- b) essere connesse a fatture pagate alla data dell'invio della domanda di rimborso attraverso conti correnti intestati all'impresa e con modalità che consentano la piena tracciabilità del pagamento e l'immediata riconducibilità dello stesso alla relativa fattura;
- c) essere non inferiori a euro 500,00 (cinquecento/00);

d) non essere oggetto di ulteriori forme di rimborso o remunerazione erogate in qualunque forma e a qualsiasi titolo.

7.3 Non sono ammissibili a rimborso gli importi delle fatture relativi a imposte e tasse, ivi compresa l'IVA.

7.4. Fermo restando il possesso di tutti i requisiti di ammissibilità, le fatture costituenti acconto sulle forniture di *DPI* sono ammissibili solo a condizione che l'impresa presenti, nella domanda di rimborso, anche la fattura riguardante il saldo della fornitura.

## **8. RIMBORSO CONCEDIBILE**

8.1 Il rimborso di cui al presente Bando è concesso, nei limiti delle risorse disponibili di cui all'articolo 4, nella misura del 100 per cento delle spese ammissibili come definite ai sensi dell'articolo 7, nel limite massimo di euro 500,00 per ciascun addetto dell'impresa cui sono destinati i *DPI* e, comunque, fino a un importo massimo per impresa di euro 150.000,00.

8.2. Ai fini di cui al punto 8.1, l'impresa è tenuta a dichiarare, nella domanda di rimborso, il numero degli addetti a cui è riferibile l'acquisto di *DPI*.

## **9. TERMINI E MODALITÀ PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE**

9.1 Le domande di rimborso devono essere presentate in modalità telematica, secondo una sequenza temporale articolata nelle seguenti tre fasi:

### **FASE 1 – PRENOTAZIONE DEL RIMBORSO**

In questa fase, le imprese interessate possono inviare, attraverso lo sportello informatico, raggiungibile nella pagina dedicata all'intervento "Impresa Sicura" della sezione <https://www.invitalia.it/cosa-facciamo/emergenza-coronavirus> del sito web dell'Agenzia, una prenotazione del rimborso, dalle ore 9.00 alle ore 18.00 di tutti i giorni lavorativi, dal lunedì al venerdì, a partire dal giorno 11 maggio 2020 ed entro il giorno 18 maggio 2020.

Le informazioni necessarie per poter procedere a finalizzare la prenotazione del rimborso sono le seguenti:

- codice fiscale dell'impresa proponente;
- codice fiscale del legale rappresentante, ovvero del titolare dell'impresa proponente o della persona giuridica in caso di impresa proponente amministrata da soggetti diversi dalle persone fisiche;
- importo da rimborsare.

Le istruzioni operative per la presentazione della prenotazione sono pubblicate nella pagina dedicata all'intervento "Impresa Sicura" della sezione <https://www.invitalia.it/cosa-facciamo/emergenza-coronavirus> del sito web dell'*Agenzia*, almeno cinque giorni prima della data di apertura dello sportello informatico.

Lo sportello informatico assegnerà alle prenotazioni pervenute l'orario di arrivo registrato dai sistemi informatici predisposti dall'*Agenzia*. Al termine della procedura di prenotazione, l'impresa visualizzerà un messaggio che attesta il predetto orario di arrivo della prenotazione, nonché il relativo codice identificativo.

La prenotazione risulta regolarmente inoltrata solo qualora il codice fiscale dell'impresa e il codice fiscale del legale rappresentante/titolare della medesima siano correttamente indicati nell'ambito della procedura. Nel caso in cui i predetti dati non siano formalmente corretti o nel caso in cui differiscano dalle informazioni desumibili dal Registro imprese, la prenotazione del rimborso risulta irricevibile e la stessa si considera decaduta.

Ciascuna impresa può presentare una sola prenotazione di rimborso. In caso di presentazione di più prenotazioni, è considerata, ai fini della formazione dell'elenco di cui alla fase 2, la prima prenotazione regolarmente trasmessa.

## FASE 2 – PUBBLICAZIONE DELL'ELENCO CRONOLOGICO DELLE PRENOTAZIONI DEL RIMBORSO

Entro tre giorni dal termine finale per l'invio della prenotazione del rimborso, nella pagina dedicata all'intervento "Impresa Sicura" della sezione <https://www.invitalia.it/cosa-facciamo/emergenza-coronavirus> del sito web dell'*Agenzia*, è pubblicato l'elenco di tutte le prenotazioni correttamente inoltrate dalle imprese nell'ambito della fase 1, ordinate secondo il criterio cronologico definito sulla base dell'orario di arrivo della richiesta.

L'elenco, come sopra determinato, indica, per ciascuna prenotazione, l'importo del contributo richiesto e l'esito della prenotazione stessa, con i seguenti possibili casi:

- a) prenotazioni collocate in posizione utile per l'ammissibilità a presentare domanda di rimborso;
- b) prenotazioni risultate non ammissibili alla successiva fase di presentazione della domanda di rimborso.

Sulla base del predetto ordine cronologico di arrivo, sono collocate in posizione utile per l'ammissibilità a presentare domanda di rimborso un numero di prenotazioni che, complessivamente, prevedono l'erogazione di un contributo per un importo pari alle risorse finanziarie disponibili di cui all'articolo 4, maggiorato del 20 per cento, al fine di tenere conto di possibili eventuali variazioni degli importi richiesti o di rinunce che dovessero registrarsi nell'ambito della fase 3. Resta fermo che le imprese hanno diritto a ricevere il rimborso nei limiti delle risorse finanziarie disponibili, secondo quanto indicato nel punto 9.3. La pubblicazione sul sito dell'*Agenzia* del suddetto elenco costituisce, a tutti gli effetti, formale comunicazione alle imprese dell'esito connesso all'invio delle prenotazioni.

I soli soggetti la cui prenotazione è collocata in posizione utile per l'ammissibilità a presentare domanda di rimborso sono ammessi a procedere alla compilazione della domanda di rimborso, secondo i termini e le modalità di cui alla fase 3.

### FASE 3 – COMPILAZIONE E ISTRUTTORIA DELLA DOMANDA DI RIMBORSO

Le imprese la cui prenotazione risulta collocata, nell'elenco di cui alla fase 2, in posizione utile devono compilare la domanda di rimborso attraverso la procedura informatica raggiungibile nella pagina dedicata all'intervento "Impresa Sicura" della sezione <https://www.invitalia.it/cosa-facciamo/emergenza-coronavirus> del sito web dell'*Agenzia*.

Le imprese sono tenute a presentare, pena la decadenza della prenotazione, la domanda di rimborso redatta attraverso la procedura informatica e contenente le informazioni indicate nell'apposito modello, disponibile, in visione, nella sopra indicata sezione del sito web dell'*Agenzia*, a partire dalle ore 10.00 del giorno 26 maggio 2020 ed entro le ore 17.00 del giorno 11 giugno 2020.

Ai soli fini dei controlli di cui all'articolo 11, alla predetta domanda deve essere allegata la documentazione di spesa, consistente nelle fatture relative agli acquisti di *DPI* e relative evidenze di pagamento.

L'accesso alla procedura informatica è riservato al legale rappresentante/titolare dell'impresa proponente, come risultante dal Registro delle imprese e prevede l'identificazione e l'autenticazione tramite la *Carta nazionale dei servizi*. Il legale rappresentante/titolare dell'impresa proponente, previo accesso alla procedura informatica tramite la *Carta nazionale dei servizi*, ha la possibilità di conferire ad altro soggetto delegato il potere di rappresentanza per la presentazione della domanda di rimborso. A tal fine, anche il soggetto delegato è tenuto ad accedere alla procedura informatica tramite la *Carta nazionale dei servizi*.

Ai fini della gestione del procedimento connesso alla trasmissione della domanda di rimborso, è richiesto il possesso di una casella di posta elettronica certificata (PEC) attiva e registrata nel Registro delle imprese, come previsto dalle norme vigenti in materia.

L'iter di presentazione della domanda di rimborso è articolato nelle seguenti fasi:

- a) accesso alla procedura informatica;
- b) immissione delle informazioni e dei dati richiesti per la compilazione della domanda e caricamento dei relativi allegati;
- c) generazione del modulo di domanda in formato "pdf", contenente le informazioni e i dati forniti dal proponente, e apposizione della firma digitale;
- d) caricamento della domanda firmata digitalmente e conseguente rilascio di un'attestazione di avvenuta presentazione della domanda, con indicazione della data e dell'ora di presentazione.

Il proponente è tenuto a compilare la domanda di rimborso, pena l'inammissibilità della stessa, in ogni sua parte e a inviare i relativi allegati, secondo quanto previsto dal presente Bando e indicato dalla procedura informatica.

In fase di compilazione della domanda, la procedura informatica espone, a fini istruttori, alcuni dati richiesti alle imprese proponenti, acquisiti in modalità telematica dal Registro delle imprese. Nel caso in cui il proponente non risulti possedere, sulla base delle informazioni

del Registro delle imprese e risultanti dal relativo certificato camerale, i requisiti di accesso al rimborso, ovvero risulti inattivo, la procedura informatica non consentirà il completamento dell'iter di presentazione della domanda. La procedura informatica, a seguito della compilazione della richiesta, riporterà, altresì, nell'ambito della medesima richiesta, l'importo massimo rimborsabile cui ha diritto l'impresa, determinato con le modalità e nei limiti indicati all'articolo 8.

9.2 Sono, in ogni caso, irricevibili le domande trasmesse tramite canali diversi dai sistemi informatici individuati nel presente Bando.

9.3 Le domande di rimborso che pervengono all'*Agenzia* a seguito dell'espletamento delle procedure di cui al presente articolo vengono ammesse a rimborso, previa verifica della completezza e regolarità della domanda, sulla base della posizione assunta nell'elenco di cui alla fase 2, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili nell'ambito del Bando.

9.4 L'*Agenzia*, entro 10 giorni dal termine previsto per la presentazione delle domande, pubblica il provvedimento cumulativo di ammissione al rimborso, riportante gli obblighi in capo alle imprese ammesse ivi compreso quello di consentire i controlli e le verifiche di pertinenza dell'*Agenzia*, nonché le cause di revoca dei benefici. La pubblicazione sul sito dell'*Agenzia* del suddetto provvedimento costituisce, a tutti gli effetti, formale comunicazione alle imprese dell'esito connesso alle richieste di rimborso. Nel predetto provvedimento, è riportato, altresì, l'elenco delle domande di rimborso per cui sono necessari approfondimenti istruttori, nonché di quelle non finanziabili per insufficienza delle risorse finanziarie. In esito alla conclusione dei predetti approfondimenti, l'*Agenzia* procede ad adottare ulteriori provvedimenti di ammissione al rimborso nei confronti delle imprese le cui domande sono state oggetto di approfondimenti conclusi positivamente ovvero a trasmettere una apposita comunicazione di diniego nel caso di esito negativo degli approfondimenti.

## **10. EROGAZIONE DEL RIMBORSO**

10.1 Successivamente all'adozione del provvedimento di ammissione al rimborso, l'*Agenzia* procede all'erogazione dello stesso sul conto corrente indicato dall'impresa nella domanda di rimborso.

## **11 CONTROLLI**

11.1 L'*Agenzia*, successivamente all'erogazione del rimborso, procede allo svolgimento dei controlli previsti dalle disposizioni nazionali al fine di verificare, su un campione significativo di imprese, la veridicità delle dichiarazioni sostitutive di atto notorio rilasciate dalle stesse in sede di richiesta di rimborso, la rispondenza delle fatture e il regolare pagamento delle stesse secondo quanto previsto dal presente Bando, nonché il rispetto degli obblighi specifici connessi all'ammissione e all'erogazione del rimborso o indicati nel provvedimento di ammissione al rimborso. Nel caso di esito negativo dei controlli, l'*Agenzia* procede, previa apposita comunicazione, alla revoca del rimborso.

11.2 Ai fini delle verifiche sulle domande, l'*Agenzia* può effettuare accertamenti d'ufficio, anche attraverso la consultazione diretta e telematica degli archivi e dei pubblici registri utili alla verifica degli stati, delle qualità e dei fatti riguardanti le dichiarazioni sostitutive presentate dalle imprese durante il procedimento disciplinato dal presente Bando, adottando, in caso di dichiarazioni non conformi a quanto rilevato dai citati archivi, i provvedimenti previsti dall'articolo 75 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000.

## **12 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI**

Il trattamento dei dati personali dei Beneficiari è effettuato dall'*Agenzia* nell'esecuzione dei compiti di interesse pubblico (articolo 6, comma 2, lett. e. GDPR), per eseguire Misure contrattuali e precontrattuali, nonché per adempiere a un obbligo previsto dalla legge (art.6, co. 2, lett. b.e c. GDPR) e, altresì, per motivi di interesse pubblico nel settore della sanità pubblica, quali la protezione da gravi minacce per la salute a carattere transfrontaliero o la garanzia di parametri elevati di qualità e sicurezza dell'assistenza sanitaria e dei medicinali e dei dispositivi medici, sulla base del diritto dell'unione o degli Stati Membri che prevede misure appropriate e specifiche per tutelare i diritti fondamentali e le libertà dell'interessato (art. 6, co. 2, lett. i GDPR).

### 13 DISPOSIZIONI FINALI

13.1 Le comunicazioni inerenti il procedimento di cui al presente Bando sono trasmesse dall'*Agenzia* esclusivamente attraverso posta elettronica certificata (PEC) all'indirizzo dell'impresa come risultante da Registro delle imprese. L'*Agenzia* declina qualsiasi responsabilità per il mancato perfezionamento delle comunicazioni laddove sia causato dal malfunzionamento della casella di posta elettronica certificata delle imprese proponenti.

13.2 La pubblicazione del presente Bando avviene in forma integrale nella pagina dedicata all'intervento "Impresa Sicura" della sezione <https://www.invitalia.it/cosa-facciamo/emergenza-coronavirus> del sito web dell'*Agenzia*; viene altresì pubblicato un comunicato relativo allo stesso sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

**Dott.ssa. Leonarda Sansone**

Responsabile B. U. Programmi Operativi

Firmato digitalmente da  
**Leonarda Sansone**

0 = AGENZIA NAZ ATTRAZIONE INVESTIMENTI E SVILUPPO IMPRESA SPA  
C = IT

OGGETTO: **MINISTERO DELL'INTERNO**  
**CIRCOLARE DIRETTIVA RELATIVA AL D.P.C.M. DEL 26 APRILE 2020**

Il Ministero dell'Interno ha emanato una Circolare Direttiva relativa al D.P.C.M. 26/04/2020, riguardante varie disposizioni inerenti il Decreto in vigore dal 4 maggio sull'intero territorio nazionale.

Sottolineando l'importanza dell'intero documento, si evidenzia nello specifico il paragrafo relativo alle "Attività produttive industriali e commerciali" con particolare riferimento ai controlli che verranno disposti sulla corretta applicazione dei Protocolli in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro.

Si riporta di seguito il testo completo della Circolare.

**Dott. Federico Marangoni**



0544/280214 (diretto)



347/0972662



[marangoni@confimiromagna.it](mailto:marangoni@confimiromagna.it)



*Ministero dell'Interno*  
GABINETTO DEL MINISTRO

N. 15350/117(2) Uff.III-Prot.Civ.

Roma, data del protocollo

AI SIGG. PREFETTI DELLA REPUBBLICA

LORO SEDI

AI SIGG. COMMISSARI DEL GOVERNO PER LE  
PROVINCE DI

TRENTO E BOLZANO

AL SIG. PRESIDENTE DELLA GIUNTA  
REGIONALE DELLA VALLE D'AOSTA

AOSTA

*e, p.c.:*

ALLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI  
MINISTRI  
DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

AL MINISTERO DELLA DIFESA

AL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

AL MINISTERO DEL LAVORO E POLITICHE  
SOCIALI

AL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI  
TRASPORTI

AL MINISTERO DELLA SALUTE

ROMA



# Ministero dell'Interno

## GABINETTO DEL MINISTRO

**OGGETTO:** Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale.

Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26 aprile 2020, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, n. 108 del 27 aprile 2020, sono state adottate misure di contenimento e gestione del contagio da Covid-19, che tengono conto degli sviluppi dell'andamento epidemiologico.

**Tali misure sono applicabili sull'intero territorio nazionale a partire dal 4 maggio 2020 e sono efficaci fino al 17 maggio 2020.**

Le prescrizioni dettate nel nuovo decreto ricalcano i contenuti del precedente d.P.C.M. del 10 aprile 2020, introducendo peraltro rilevanti novità in numerosi ambiti fra quelli oggetto di regolamentazione.

### Spostamenti

L'art. 1, comma 1, lett.a) consente, in via generale e ora in ambito regionale, gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero per motivi di salute.

In tale ambito il provvedimento innova la precedente normativa prevedendo espressamente che si considerano necessari, e come tali giustificati, gli **spostamenti per incontrare congiunti** purché venga rispettato il divieto di assembramento e il distanziamento interpersonale di almeno un metro e vengano utilizzate protezioni delle vie respiratorie.

Con riguardo al termine "congiunti", si evidenzia che l'ambito cui si riferisce tale espressione può ricavarsi in modo sistematico dal quadro normativo e giurisprudenziale.

Alla luce di tali riferimenti, deve ritenersi che la definizione ricomprenda i coniugi, i rapporti di parentela, affinità e di unione civile, nonché le relazioni connotate "*da duratura e significativa comunanza di vita e di affetti*"<sup>1</sup>.

Del resto, una lettura siffatta è coerente con la previsione, contenuta nello stesso d.P.C.M., alla successiva lett. i) del medesimo comma, riguardante le persone cui è consentita la partecipazione alle cerimonie funebri.

**Viene, invece, sancito, con la stessa norma, il divieto per tutte le persone fisiche di trasferirsi o spostarsi, con mezzi di trasporto pubblici o privati, in una regione diversa rispetto a quella in cui attualmente si trovano, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza ovvero per motivi di salute.**

**Il medesimo art. 1, comma 1, lett. a), stabilisce, infine, che è in ogni caso consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza. Pertanto, una**

<sup>1</sup> Corte di Cassazione, Sez. IV, Sent. 10 novembre 2014, n. 46351.



# Ministero dell'Interno

## GABINETTO DEL MINISTRO

**volta che si sia fatto rientro, non saranno più consentiti spostamenti al di fuori dei confini della regione in cui ci si trova, qualora non ricorra uno dei motivi legittimi di spostamento sopra indicati.**

Le circostanze giustificative di tutti gli spostamenti ammessi, in caso di eventuali controlli, possono essere fornite nelle forme e con le modalità consentite. La giustificazione del motivo di lavoro può essere comprovata anche esibendo adeguata documentazione fornita dal datore di lavoro (tesserini o simili) idonea a dimostrare la condizione dichiarata.

La lett. b) dello stesso art. 1 - rafforzando la previgente misura, consistente in una "forte raccomandazione" - impone ai soggetti con sintomatologia da infezione respiratoria e febbre (maggiore di 37,5° C) un vero e proprio obbligo di rimanere presso il proprio domicilio e di limitare al massimo i contatti sociali, "contattando il proprio medico curante".

### Aree pubbliche e private

L'art. 1, comma 1, lett.d), nel confermare **il divieto di assembramento di persone in luoghi pubblici o privati**, conferisce al sindaco il potere di disporre la temporanea chiusura di specifiche aree in cui non sia possibile assicurare il rispetto di tale divieto.

Di particolare rilievo è la disposizione contenuta alla successiva lett. e) che rende nuovamente possibile **l'accesso del pubblico ai parchi, alle ville e ai giardini pubblici**, condizionandolo tuttavia al rispetto del divieto di assembramento e della distanza di sicurezza interpersonale di un metro; anche in relazione a tali contesti è stato previsto il potere del sindaco di chiudere temporaneamente specifiche aree nelle quali le suddette condizioni non possano essere assicurate.

Le aree attrezzate per il gioco dei bambini continuano, peraltro, a rimanere chiuse.

### Attività motoria e sportiva

L'art. 1, comma 1, lett. f) conferma il divieto di attività ludica o ricreativa all'aperto e consente lo svolgimento di attività sportiva o motoria sia individualmente che con un accompagnatore (per i minori e le persone non completamente autosufficienti), purché sia rispettata la distanza interpersonale di almeno due metri per l'attività sportiva e di almeno un metro per ogni altra attività.

**La norma pertanto non solo reintroduce l'attività sportiva fra quelle consentite, ma rimuove, tanto per l'attività sportiva che per quella motoria, il limite della prossimità alla propria abitazione.**

L'art. 1, comma 1, lett. g), allo scopo di consentire la graduale ripresa delle attività sportive, consente le **sessioni di allenamento**, a porte chiuse, degli atleti professionisti e non professionisti di **discipline sportive individuali**, riconosciuti di interesse nazionale dal CONI, dal Comitato Paralimpico italiano e dalle rispettive federazioni, in vista della loro



# Ministero dell'Interno

## GABINETTO DEL MINISTRO

partecipazione ai giochi olimpici o a manifestazioni nazionali e internazionali, nel rispetto delle norme di distanziamento sociale e del divieto di assembramento.

Sulla base di una lettura sistematica delle varie disposizioni, suffragata da un orientamento condiviso in sede interministeriale, si ritiene sia comunque consentita, anche agli atleti, professionisti e non, di **discipline non individuali**, come ad ogni cittadino, l'attività sportiva individuale, in aree pubbliche o private, nel rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno due metri e rispettando il divieto di ogni forma di assembramento.

### Cerimonie funebri

L'art.1, comma 1, lett. i), innova la precedente normativa con riferimento alle cerimonie funebri.

La disposizione consente lo **svolgimento delle cerimonie funebri** con l'esclusiva partecipazione di congiunti e, comunque, fino ad un massimo di quindici persone, con funzione da svolgersi preferibilmente all'aperto, indossando protezioni delle vie respiratorie e rispettando rigorosamente la distanza interpersonale di almeno un metro.

### Attività commerciali al dettaglio

L'art. 1, comma 1, lett. z), nel confermare l'attuale regime di sospensione delle attività commerciali al dettaglio, ribadisce l'esclusione da tale misura delle attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità indicate nell'allegato 1 al decreto stesso. Restano aperte, inoltre, le edicole, i tabaccai, le farmacie, le parafarmacie e viene ribadito l'obbligo di garantire, in ogni caso, la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro.

Al riguardo, si segnala che nel novero delle attività consentite è stato inserito nel suddetto allegato il **commercio al dettaglio di fiori, piante, semi e fertilizzanti**.

### Servizi di ristorazione

L'art. 1, comma 1, lett. aa), conferma la sospensione delle attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie), ad esclusione delle mense e del catering continuativo su base contrattuale che garantiscano la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro.

Restano consentite la ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico-sanitarie sia per l'attività di confezionamento che di trasporto, nonché - ed è questa la novità introdotta - la **ristorazione con asporto**, fermo restando l'obbligo di rispettare la distanza interpersonale di almeno un metro, il divieto di consumare i prodotti all'interno dei locali e il divieto di sostare nelle immediate vicinanze degli stessi, evitando, in ogni caso, assembramenti.



# Ministero dell'Interno

## GABINETTO DEL MINISTRO

### Attività produttive industriali e commerciali.

Con riguardo allo svolgimento delle attività produttive industriali e commerciali, l'art. 2 del decreto in argomento **amplia il novero delle attività consentite**, da una parte, aggiungendo nuovi codici Ateco rispetto a quelli contenuti nell'allegato 3 al d.P.C.M. 10 aprile 2020 e, dall'altra, ricomprendendo ulteriori attività all'interno delle tipologie identificate dai codici Ateco già presenti.

Per effetto di tale nuova elencazione, risultano pertanto comprese nel citato allegato 3 anche quelle attività la cui prosecuzione, ai sensi del d.P.C.M. 10 aprile 2020, era sottoposta al sistema della preventiva comunicazione al Prefetto.

L'art. 2, comma 1, fa salvo il potere del Ministro dello sviluppo economico, di modificare con proprio decreto, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze, l'elenco dei codici di cui all'allegato 3.

Il comma 6 del citato art. 2 subordina la prosecuzione di tutte le attività consentite al rispetto dei contenuti del *protocollo di sicurezza negli ambienti di lavoro*, sottoscritto il 24 aprile 2020 fra il Governo e le parti sociali, nonché, per i rispettivi ambiti di competenza, del *protocollo di sicurezza nei cantieri*, anch'esso sottoscritto il 24 aprile 2020, e del *protocollo di sicurezza nel settore del trasporto e della logistica* del 20 marzo 2020, **eliminando ogni altra forma di comunicazione o autorizzazione preventiva.**

Il sistema della verifica della sussistenza delle condizioni richieste per la prosecuzione delle attività aziendali, basato sulle comunicazioni degli interessati ai Prefetti, previsto nella previgente normativa, viene, infatti, **sostituito con un regime di controlli** sull'osservanza delle prescrizioni contenute nei protocolli richiamati in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro.

Al riguardo, le SS.LL. vorranno, nell'ambito del coordinamento e della pianificazione delle attività finalizzate a garantire un'attenta vigilanza sull'attuazione delle misure di contenimento e contrasto dell'emergenza da Covid-19 all'interno delle aziende, programmare specifici servizi di controllo. A tal fine, potranno essere costituiti **nuclei a composizione mista** che prevedano l'apporto, in sede di verifica e accertamento, nell'ambito delle rispettive competenze, di personale delle articolazioni territoriali del **Corpo Nazionale dei Vigili del fuoco, dell'Ispettorato nazionale del Lavoro e del Comando carabinieri per la tutela del lavoro, nonché delle Aziende Sanitarie Locali.**

Con riguardo alla normativa applicabile in sede di controlli, si precisa che l'art. 2, al comma 6, nel fare espressa menzione dei contenuti dei tre citati protocolli, attribuisce alle prescrizioni ivi previste la natura di misure di contenimento del contagio, con la conseguenza che la loro violazione comporta l'applicazione del sistema sanzionatorio previsto dall'**art. 4 del decreto legge 25 marzo 2020, n.19**, che prevede sanzioni amministrative pecuniarie e accessorie, salvo che il fatto contestato costituisca reato.



# Ministero dell'Interno

## GABINETTO DEL MINISTRO

La verifica dell'eventuale sussistenza degli estremi di un illecito penale dovrà fare riferimento al quadro normativo in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro delineato dal decreto legislativo n. 81/2008.

Fuori da tali ipotesi, potranno trovare applicazione, come detto, le varie disposizioni contenute nel citato art. 4 del D.L. n.19/2020, in ordine alle quali – nel fare rinvio alle indicazioni fornite con circolari di questo Gabinetto del 26 e del 29 marzo 2020, nonché con circolari del 27 e del 28 marzo 2020 del Dipartimento della pubblica sicurezza - si richiama l'attenzione sulla previsione di cui al comma 4 che, per talune ipotesi di violazione delle misure dettate per evitare la diffusione del contagio, configura la possibilità per l'organo procedente, **già all'atto dell'accertamento**, di disporre la chiusura provvisoria dell'attività per una durata non superiore a 5 giorni.

Nella successiva fase di adozione del provvedimento sanzionatorio di competenza del prefetto, ai sensi della legge 24 novembre 1981, n.689, tale periodo di chiusura provvisoria dovrà essere scomputato dalla durata della sanzione inflitta.

Sempre con riferimento alla disciplina dettata per le attività produttive, si evidenzia che l'obbligo della preventiva comunicazione al Prefetto resta unicamente con riguardo alle attività sospese, in quanto non incluse nell'elenco di cui all'allegato 3, e al solo fine di ammettere l'accesso ai locali aziendali di personale dipendente o terzi delegati per lo svolgimento di attività di vigilanza, attività conservative e di manutenzione, gestione dei pagamenti, attività di pulizia e sanificazione, nonché per consentire la spedizione verso terzi di merci giacenti in magazzino nonché la ricezione in magazzino di beni e forniture.

Di particolare interesse è la previsione contenuta nell'art. 2, comma 11, del d.P.C.M. in argomento, che affida alle Regioni la funzione di monitoraggio dell'andamento della situazione epidemiologica nei propri territori e, in relazione a tale andamento, le condizioni di adeguatezza del sistema sanitario regionale, a garanzia dello svolgimento in sicurezza delle attività produttive. Nei casi in cui da tale monitoraggio emerga un aggravamento del rischio sanitario, individuato secondo i principi di cui all'allegato 10 al d.P.C.M. e i criteri stabiliti con il decreto dal Ministro della salute adottato in data 30 aprile 2020, il Presidente della Regione propone tempestivamente al Ministro della salute, ai fini dell'immediato esercizio dei poteri di cui all'art. 2, comma 2, del citato D.L. n.19/2020, le misure restrittive necessarie e urgenti per le attività produttive delle aree del territorio regionale specificamente interessate dall'aggravamento.

Per quanto concerne le ulteriori disposizioni di cui agli articoli da 3 a 10 del d.P.C.M. si evidenzia quanto segue.

L'art. 3 del nuovo decreto, nel riproporre le misure di informazione e prevenzione sull'intero territorio nazionale, già contenute nel d.P.C.M. del 10 aprile 2020, **introduce, al comma 2, l'obbligo di usare protezioni delle vie respiratorie nei luoghi chiusi accessibili al pubblico, inclusi i mezzi di trasporto, e comunque in tutte le occasioni in cui non sia possibile garantire continuamente il mantenimento della**



# Ministero dell'Interno

## GABINETTO DEL MINISTRO

**distanza di sicurezza. Non sono soggetti a tale obbligo i bambini al di sotto dei sei anni, nonché i soggetti con forme di disabilità non compatibili con l'uso continuativo della mascherina ovvero i soggetti che interagiscono con i predetti.**

Il successivo art. 4 rimodula e precisa le disposizioni in materia di ingresso in Italia già contemplate nel d. P.C.M. del 10 aprile rispetto alle quali, nell'art. 5, viene prevista una serie di deroghe connesse ai transiti e ai soggiorni di breve durata in Italia.

L'art. 6 ripropone la sospensione dei servizi di crociera da parte delle navi passeggeri di bandiera italiana, già presente nel citato d.P.C.M. del 10 aprile 2020, dettando, altresì, specifiche misure per lo sbarco dei passeggeri presenti a bordo nel porto di fine crociera, qualora non già sbarcati in precedenti scali.

Il medesimo articolo, al comma 8, conferma, inoltre, il divieto per le società di gestione, gli armatori e i comandanti delle navi passeggeri di bandiera estera, impiegate in servizi di crociera che abbiano in previsione scali in porti italiani, di fare ingresso in detti porti, anche ai fini della sosta inoperosa.

L'art. 7 detta le misure di contenimento della diffusione del Covid-19 che devono essere osservate nello svolgimento delle attività di trasporto pubblico di linea terrestre, marittimo, ferroviario, aereo, lacuale e nelle acque interne, anche sulla base del Protocollo di settore sottoscritto il 20 marzo 2020, e anch'esso facente parte integrante del decreto in argomento.

**L'art. 9 del d.P.C.M. rinnova l'attribuzione ai Prefetti della funzione di assicurare, informandone preventivamente il Ministro dell'Interno, l'esecuzione delle misure previste nel suddetto provvedimento, nonché di monitorare l'attuazione delle restanti misure da parte delle Amministrazioni competenti.**

Per lo svolgimento di tali funzioni, le SS.LL. si avvarranno delle Forze di polizia, con il possibile concorso del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco e, per la salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, delle articolazioni territoriali dell'Ispettorato nazionale del lavoro e del Comando Carabinieri per la tutela del lavoro.

Ove occorra, potrà essere altresì chiesta la collaborazione delle Forze armate, sentiti i competenti comandi territoriali, dandone comunicazione al Presidente della Regione e della Provincia autonoma interessata.

In merito all'esercizio delle funzioni e delle prerogative riservate dalla legge al Prefetto quale autorità provinciale di pubblica sicurezza, si rinvia alle indicazioni già fornite in materia con precedenti circolari, anche con riferimento alle modalità di coinvolgimento della Polizia locale nell'attività di controllo del territorio.

Si ribadisce, inoltre, che ai fini di un più efficace controllo sull'osservanza delle precauzioni dettate per la messa in sicurezza dei luoghi di lavoro e la sussistenza di adeguati livelli di protezione dei lavoratori, le SS.LL. potranno, altresì, nel generale quadro di una rinnovata collaborazione con le Regioni e gli Enti locali, chiedere il contributo qualificato dei competenti servizi delle Aziende Sanitarie Locali.



# Ministero dell'Interno

## GABINETTO DEL MINISTRO

Si evidenzia, infine che, ai sensi dell'art. 10 del decreto in argomento, continuano a trovare applicazione le misure più restrittive adottate dalle Regioni, d'intesa con il Ministro della salute, relativamente a specifiche aree del territorio regionale.

\*\*\*\*\*

Come si può rilevare, la disciplina dettata dal nuovo d.P.C.M., univocamente finalizzata al perseguimento della salvaguardia della salute pubblica, contempla misure che, da una parte, intervengono nella sfera dei diritti individuali e, dall'altra, regolano lo svolgimento delle attività produttive.

In relazione a queste ultime, a fronte dell'esigenza di sostenere il riavvio del tessuto produttivo economico nazionale, si pone l'imprescindibile necessità di garantire la sicurezza dei lavoratori e di assicurare idonei livelli di protezione negli ambienti di lavoro.

Determinante, per il conseguimento di tali obiettivi, sarà pertanto l'attivazione di un **adeguato sistema di controlli**, teso a verificare la puntuale osservanza delle prescrizioni poste a presidio delle suddette tutele e ad applicare le eventuali, relative sanzioni.

D'altro canto, per quanto riguarda le prescrizioni sulla possibilità di spostamento delle persone, ferma restando l'assoluta necessità di far leva sul senso di responsabilità dei singoli cittadini, il quadro complessivo delle misure adottate impone di trovare un **punto di equilibrio tra il primario obiettivo di salvaguardare la salute pubblica, da perseguire essenzialmente con il divieto di assembramento e, più in generale, con il distanziamento interpersonale e ogni altra forma di protezione individuale, e l'esigenza di contenere l'impatto sulla vita quotidiana dei cittadini.**

In questo ambito, la valutazione dei casi concreti dovrà essere affidata ad un **prudente ed equilibrato apprezzamento** che, nella prioritaria considerazione delle specifiche finalità sanitarie sottese alle predette, essenziali misure, conduca ad una applicazione coerente delle disposizioni contenute nel d.P.C.M. in parola.

Nel fare riserva di fornire ulteriori chiarimenti e precisazioni in merito alle modalità di attuazione delle misure in argomento, anche sulla base delle questioni applicative che le SS.LL. avranno opportunità di rilevare, si rinnova l'invito a **consultare regolarmente i siti istituzionali del Governo e di questo Ministero, nelle sezioni, in costante aggiornamento, appositamente dedicate alle risposte ai quesiti più frequenti nelle materie in esame.**

Si confida nella consueta collaborazione.

IL CAPO DI GABINETTO

Piantedosi





OGGETTO: **FASE 2, NUOVO MODELLO DI AUTOCERTIFICAZIONE PER GLI SPOSTAMENTI DAL 4 MAGGIO**

Alla luce delle nuove disposizioni è stato aggiornato il modulo di autocertificazione per gli spostamenti dal 4 maggio 2020.

Si segnala che può essere ancora utilizzato anche il modello precedente, barrando le voci non più attuali. Come in precedenza l'autodichiarazione è in possesso delle Forze dell'ordine e può anche essere compilata al momento del controllo.

**Dott. Federico Marangoni**



0544/280214 (diretto)



347/0972662



[marangoni@confimiromagna.it](mailto:marangoni@confimiromagna.it)

**AUTODICHIARAZIONE AI SENSI DEGLI ARTT. 46 E 47 D.P.R. N. 445/2000**

Il sottoscritto \_\_\_\_\_, nato il \_\_\_\_ . \_\_\_\_ . \_\_\_\_  
a \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_), residente in \_\_\_\_\_  
(\_\_\_\_), via \_\_\_\_\_ e domiciliato in \_\_\_\_\_  
(\_\_\_\_), via \_\_\_\_\_, identificato a mezzo \_\_\_\_\_  
nr. \_\_\_\_\_, rilasciato da \_\_\_\_\_  
in data \_\_\_\_ . \_\_\_\_ . \_\_\_\_ , utenza telefonica \_\_\_\_\_, consapevole delle conseguenze penali  
previste in caso di dichiarazioni mendaci a pubblico ufficiale (art. 495 c.p.)

**DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITÀ**

- **di non essere sottoposto alla misura della quarantena ovvero di non essere risultato positivo al COVID-19**(fatti salvi gli spostamenti disposti dalle Autorità sanitarie);
- **che lo spostamento è iniziato da \_\_\_\_\_**  
(indicare l'indirizzo da cui è iniziato) **con destinazione \_\_\_\_\_**
- **di essere a conoscenza delle misure di contenimento del contagio vigenti alla data odierna ed adottate ai sensi degli artt. 1 e 2 del decreto legge 25 marzo 2020, n.19, concernenti le limitazioni alle possibilità di spostamento delle persone fisiche all'interno di tutto il territorio nazionale;**
- **di essere a conoscenza delle ulteriori limitazioni disposte con provvedimenti del**  
**Presidente delle Regione \_\_\_\_\_ (indicare la Regione di partenza) e del**  
**Presidente della Regione \_\_\_\_\_ (indicare la Regione di arrivo) e che lo spostamento**  
**rientra in uno dei casi consentiti dai medesimi provvedimenti \_\_\_\_\_**  
\_\_\_\_\_  
(indicare quale);
- **di essere a conoscenza delle sanzioni previste dall'art. 4 del decreto legge 25 marzo 2020, n. 19;**
- **che lo spostamento è determinato da:**
  - **comprovate esigenze lavorative;**
  - **assoluta urgenza;**
  - **situazione di necessità;**
  - **motivi di salute.**

A questo riguardo, dichiara che \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
**Data, ora e luogo del controllo**  
Firma del dichiarante

OGGETTO: **PANDEMIA DA COVID-19**  
**REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE E ASSIMILATO, IVA, CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI, PREMI PER L'ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA PRIME ISTRUZIONI INPS SULLA SOSPENSIONE DEI VERSAMENTI IN SCADENZA AD APRILE E MAGGIO 2020**

I versamenti:

- a) in autoliquidazione, delle ritenute effettuate in qualità di sostituti d'imposta sui redditi di lavoro dipendente e assimilato (articoli 23 e 24 del D.P.R. n. 600/1973), comprese le addizionali regionali e comunali;
- b) in autoliquidazione, dell'imposta sul valore aggiunto;
- c) dei contributi previdenziali, assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria;

per i mesi di aprile e maggio 2020, a determinate condizioni, sono stati sospesi dall'art. 18 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23 (in vigore dal 9 aprile scorso - CONFIMI ROMAGNA NEWS n. 19, 20, 21 e 22 del 2020), del cui ambito di applicazione, nelle more dell'emanazione di un'apposita circolare, con il messaggio n. 1754 del 24 aprile scorso, l'INPS ha fornito le seguenti prime istruzioni operative.

Le disposizioni di cui all'articolo 18, commi 1 e 2 e commi 3 e 4, del decreto-legge n. 23/2020 (il cui testo è pubblicato su CONFIMI ROMAGNA NEWS n. 19/2020), in relazione alla verifica della diminuzione del fatturato o dei corrispettivi, operano disgiuntamente per i mesi di marzo e aprile 2020.

Pertanto, il requisito della riduzione del fatturato rispetto allo stesso mese del precedente periodo d'imposta **deve essere verificato distintamente** per il mese di marzo e per il mese di aprile, **potendosi, quindi, applicare la sospensione dei versamenti contributivi anche per un solo mese.**

In applicazione delle disposizioni di cui al comma 5 dell'articolo 18 del decreto-legge n. 23/2020, si rappresenta, altresì, che **i versamenti per i predetti mesi di aprile e di maggio 2020 sono sospesi anche per i soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione che abbiano intrapreso l'attività di impresa, di arte o professione in data successiva al 31 marzo 2019.** Per tali soggetti la sospensione dei versamenti non richiede la verifica del requisito della diminuzione del fatturato.

Si evidenzia, inoltre, che, ai sensi del medesimo comma 5, i termini di versamento dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria in scadenza nei mesi di aprile e maggio 2020 sono sospesi, anche per gli **enti non commerciali, compresi gli enti del terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti, che svolgono attività istituzionale di interesse generale non in regime d'impresa.**

A tale riguardo si segnala che, ai fini della puntuale individuazione degli enti non commerciali interessati alla sospensione contributiva de qua, sono in corso interlocuzioni con i dicasteri

competenti. Pertanto, le istruzioni operative in ordine alla previsione di cui si tratta verranno fornite all'esito delle predette interlocuzioni con separato messaggio.

Si evidenzia, infine, che l'INPS è tenuto a comunicare all'Agenzia delle Entrate i dati identificativi dei soggetti che si avvalgono della sospensione dei contributi ai sensi delle citate disposizioni.

## **Modalità di sospensione**

### **Aziende con dipendenti**

Le aziende, mediante l'inserimento dei codici di sospensione sotto indicati all'interno del flusso Uniemens, dichiarano di possedere i requisiti previsti ai fini della sospensione dei versamenti, ai sensi dell'articolo 18, commi da 1 a 5, del decreto-legge n. 23/2020. L'INPS provvederà all'attribuzione del codice di autorizzazione "7G", che assume il nuovo significato di "Azienda interessata alla sospensione dei versamenti contributivi a causa dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. D.L. n. 23/2020, Art. 18".

**Pertanto, i versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali, oggetto della sospensione ai sensi dell'articolo 18 del decreto-legge n. 23/2020, sono quelli con scadenza legale nell'arco temporale decorrente dal 1° aprile 2020 al 31 maggio 2020, ferma restando l'eventuale operatività disgiunta per il mese di aprile e maggio 2020, secondo quanto già precisato.**

Ai fini della compilazione del flusso Uniemens, per i periodi di paga aventi scadenza tra il 1° aprile 2020 e il 31 maggio 2020, le aziende di cui si tratta, inseriranno nell'elemento <DenunciaAziendale>, <AltrePartiteACredito>, <CausaleACredito> i codici di nuova istituzione sotto riportati:

- "N970", avente il significato di "sospensione contributiva a causa dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. D.L. n. 23/2020, Art. 18 commi 1 e 2";
- "N971", avente il significato di "sospensione contributiva a causa dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. D.L. n. 23/2020, Art. 18 commi 3 e 4";
- "N972", avente il significato di "sospensione contributiva a causa dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. D.L. n. 23/2020, Art. 18 comma 5".

## **Contribuzione sospesa da versare al Fondo di Tesoreria**

Con il messaggio n. 23735/2007, l'INPS ha chiarito che la sospensione contributiva si applica anche alle quote di TFR da versare al Fondo di Tesoreria, trattandosi di contribuzione previdenziale equiparata, ai fini dell'accertamento e della riscossione, a quella obbligatoria dovuta a carico del datore di lavoro.

Pertanto, qualora il datore di lavoro, durante il periodo di sospensione, debba liquidare il trattamento di fine rapporto o le anticipazioni di cui all'articolo 2120 c.c., ai fini del calcolo della capienza dovranno essere considerati i contributi esposti "a debito" nella denuncia contributiva non assumendo invece rilievo le partite oggetto di sospensione contributiva.

### **Lavoratori cessati e versamento della contribuzione**

Con riferimento ai possibili rapporti di lavoro cessati durante il periodo di sospensione, **la quota a carico dei lavoratori non trattenuta dal datore di lavoro dovrà essere versata secondo le indicazioni di cui al paragrafo successivo.**

A tal fine, le aziende e i committenti dovranno utilizzare sul modello F24 i codici contributo ordinari (per esempio, DM10 per i dipendenti e C10-CXX per i collaboratori iscritti alla Gestione separata).

### **Liberi professionisti e committenti tenuti al versamento dei contributi alla Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge n. 335/1995**

I committenti tenuti al versamento dei contributi alla Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge n. 335/1995, dichiarano di possedere i requisiti previsti ai fini della sospensione dei versamenti, ai sensi dell'articolo 18, commi da 1 a 5, del decreto-legge n. 23/2020, mediante l'inserimento dei codici di sospensione sotto indicati all'interno del flusso Uniemens.

I versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali, oggetto della sospensione ai sensi dell'articolo 18 del decreto-legge n. 23/2020, sono quelli con scadenza legale nell'arco temporale decorrente dal 1° aprile 2020 al 31 maggio 2020, ferma restando l'eventuale operatività disgiunta per il mese di aprile e maggio 2020, secondo quanto precisato al paragrafo introduttivo.

Per i soggetti di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 18 del decreto-legge n. 23/2020, nel flusso Uniemens riferito ai periodi di sospensione dovrà essere riportato, nell'elemento <CodCalamita> di <Collaboratore>, il valore "28", avente il significato di "Sospensione contributiva a causa dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. D.L. n. 23/2020, Art. 18, commi 1 e 2". Validità dal 1° aprile al 31 maggio 2020".

Per i soggetti di cui ai commi 3 e 4 dell'articolo 18 del decreto-legge n. 23/2020, nel flusso Uniemens riferito ai periodi di sospensione dovrà essere riportato, nell'elemento <CodCalamita> di <Collaboratore>, il valore "29", avente il significato di "Sospensione contributiva a causa dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. D.L. n. 23/2020, Art. 18, commi 3 e 4". Validità dal 1° aprile al 31 maggio 2020".

Per i soggetti di cui al comma 5 dell'articolo 18 del decreto-legge n. 23/2020, nel flusso Uniemens riferito ai periodi di sospensione dovrà essere riportato, nell'elemento <CodCalamita> di <Collaboratore>, il valore "30", avente il significato di "Sospensione

contributiva a causa dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. D.L. n. 23/2020, Art. 18, comma 5". Validità dal 1° aprile al 31 maggio 2020".

Inoltre, con riferimento alla sospensione degli adempimenti e dei versamenti previdenziali prevista dall'articolo 18 del decreto-legge n. 23/2020, per i liberi professionisti tenuti al versamento dei contributi alla Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge n. 335/1995, nel periodo di sospensione non sono previste scadenze di versamento riferite alla contribuzione corrente.

### **Aziende aventi natura giuridica privata con dipendenti iscritti alla Gestione pubblica**

Le Aziende con natura giuridica privata, con dipendenti iscritti alla Gestione pubblica, e che hanno ricevuto il codice autorizzativo, dovranno trasmettere nei termini il flusso Uniemens-ListaPosPA dei mesi di marzo ed aprile 2020, valorizzando gli specifici elementi dedicati alla sospensione contributiva, relativamente alle gestioni di iscrizione del lavoratore. In particolare:

- <ContributoSospesoCalam> se il contributo sospeso si riferisce alle gestioni pensionistiche;
- <ContributoSospesoPrev> se il contributo sospeso si riferisce alla gestione previdenziale (es. ex INADEL);
- <ContributoSospesoCred> se il contributo sospeso si riferisce alla gestione Credito;
- <ContributoSospesoENPDEP> se il contributo sospeso si riferisce alla gestione ex ENPDEP.

Dovrà essere altresì compilato l'elemento <DataFineBeneficioCalamita> con la data del 31 maggio 2020.

In ordine a quanto disposto dall'articolo 18, comma 2, del decreto-legge n. 23/2020, si rinvia, per la sospensione delle contribuzioni minori, all'utilizzo del codice "N970".

### **Artigiani e Commercianti**

Si rinvia al contenuto della circolare di imminente pubblicazione, al vaglio ministeriale.

### **Aziende agricole assuntrici di manodopera**

Nel periodo di sospensione dal 1° aprile al 31 maggio 2020, ai sensi dei commi 2 e 4 dell'articolo 18 del decreto-legge n. 23/2020, per i soggetti individuati rispettivamente dai commi 1 e 2 del medesimo articolo 18, non sono previste scadenze di versamento riferite alla contribuzione corrente.

Si evidenzia che le aziende agricole che, ai sensi dell'articolo 62, comma 2, del decreto-legge n. 18/2020, si avvalgono della sospensione dei versamenti con scadenza nel periodo compreso dall'8 marzo al 31 marzo 2020 sono tenute a presentare apposita domanda utilizzando i servizi *on-line*. La disponibilità della domanda telematica sarà resa nota con specifica news nei servizi telematici.

#### **Lavoratori agricoli autonomi e concedenti piccola colonia e compartecipazione familiare**

Nel periodo di sospensione dal 1° aprile al 31 maggio 2020, ai sensi dei commi 2 e 4, dell'articolo 18 del decreto-legge n. 23/2020, per i soggetti individuati rispettivamente dai commi 1 e 2 del medesimo articolo 18, non sono previste scadenze di versamento riferite alla contribuzione corrente.

OGGETTO: **PANDEMIA DA COVID-19**  
**AMMORTIZZATORI SOCIALI E PAGAMENTO “A CONGUAGLIO” O “DIRETTO”-**  
**ISTRUZIONI OPERATIVE INPS E CHIARIMENTI SUGLI ADEMPIMENTI**  
**CONTRIBUTIVI**

Circa il ricorso alla cassa integrazione guadagni ordinaria, in deroga e all’assegno ordinario erogato dal Fondo di integrazione salariale (FIS) previsti dai decreti-legge n. 9 <sup>(\*)</sup> e n. 18 <sup>(\*\*)</sup> del 2020 – entrati in vigore, rispettivamente, il 2 e il 17 marzo c.a. (CONFIMI ROMAGNA NEWS n. 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18 e 21 del 2020) –, con l’accluso messaggio n. 1775 del 27 aprile scorso, l’INPS ha fornito:

- i chiarimenti sugli aspetti contributivi cui sono tenute le aziende;
- le istruzioni operative e contabili sulla compilazione dei flussi Uniemens ai fini del conguaglio dei trattamenti.

\*\*\*

---

<sup>(\*)</sup> Applicabile ai datori di lavoro che hanno richiesto l’ammortizzatore sociale per sospensione o riduzione dell’attività lavorativa per unità produttive site nei territori di cui all’allegato 1 al D.P.C.M. 1/03/2020, ossia la cd “**zona rossa**”, corrispondente a dieci comuni lombardi e a un comune veneto.

<sup>(\*\*)</sup> Applicabile, invece, in **tutto il territorio italiano**.

# INPS

Istituto Nazionale Previdenza Sociale



***Direzione Centrale Entrate***

***Direzione Centrale Bilanci, Contabilita' e Servizi Fiscali***

***Direzione Centrale Ammortizzatori Sociali***

***Direzione Centrale Tecnologia, Informatica e Innovazione***

**Roma, 27-04-2020**

**Messaggio n. 1775**

Allegati n.1

**OGGETTO: Decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9, recante "Misure urgenti di sostegno per famiglie, lavoratori ed imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19". Integrazioni salariali di cui agli articoli n. 13, 14 e 15 del D.L. n. 9/2020. Decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, recante "Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19". Integrazioni salariali di cui agli articoli n. 19, 20, 21 e 22 del D.L. n. 18/2020. Aspetti contributivi ed istruzioni operative per la compilazione dell'Uniemens. Modalità operative pagamenti diretti. Istruzioni contabili e fiscali. Variazioni al piano dei conti**

## **Premessa**

Con la circolare n. 38 del 12 marzo 2020 sono state illustrate le misure di sostegno al reddito in costanza di rapporto di lavoro, connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, adottate dal Governo con il decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9.

Con la circolare n. 47 del 28 marzo 2020 sono state illustrate le ulteriori disposizioni in materia di estensione alle imprese operanti sul tutto il territorio nazionale dei trattamenti ordinari di integrazione salariale, assegno ordinario e cassa integrazione in deroga, adottate dal Governo con il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18.

Con il presente messaggio si forniscono chiarimenti in ordine agli aspetti contributivi cui sono tenute le aziende autorizzate alle integrazioni salariali e le istruzioni operative e contabili relative ai pagamenti a conguaglio, nonché quelle da adottare nel caso di pagamento diretto.

## **1. Aspetti contributivi**

Con riferimento ai trattamenti di integrazione salariale ordinaria ovvero di assegno ordinario, per espressa disposizione normativa, non è dovuto il pagamento del contributo addizionale.

Il contributo addizionale non è dovuto altresì nei casi di integrazione salariale in deroga, trattandosi di intervento per evento oggettivamente non evitabile (art. 13, comma 3, del D.lgs. n. 148/2015).

Si precisa inoltre che le suddette fattispecie, per quanto attiene alle prestazioni di spettanza del lavoratore anticipate dal datore di lavoro, soggiacciono alla disciplina prevista dall'articolo 7, comma 3, del D.lgs n. 148/2015 (termine semestrale di decadenza).

Per quanto attiene all'ipotesi di accesso all'integrazione salariale ordinaria con causale COVID-19 da parte del datore di lavoro che abbia già in corso un periodo di integrazione salariale straordinaria, ai sensi dell'articolo 14, comma 1, del D.L. n. 9/2020, come modificato dal comma 6 dell'articolo 20 del D.L. n. 18/2020, e dal medesimo articolo 20, si precisa quanto segue.

I predetti articoli prevedono che il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali sospende, con apposito decreto, gli effetti della cassa integrazione straordinaria precedentemente autorizzata, individuando altresì una nuova data di scadenza del termine di durata della medesima prestazione, collocata alla fine del periodo di cassa integrazione ordinaria richiesta per COVID-19.

Il termine di decadenza per il conguaglio delle prestazioni di cassa integrazione straordinaria autorizzata, di cui al predetto decreto ministeriale, decorre dalla fine del periodo di paga in corso alla scadenza del termine di durata del trattamento di integrazione salariale straordinaria, come prorogato dal decreto medesimo.

Inoltre, tenuto conto che i periodi di trattamento ordinario di integrazione salariale concessi ai sensi dell'articolo 13 del D.L. n. 9/2020 e dell'articolo 19 del D.L. n. 18/2020 non sono conteggiati ai fini dei limiti previsti dall'articolo 4, commi 1 e 2, e dall'articolo 12 del D.lgs. n. 148/2015, si precisa che tali periodi non rilevano neanche ai fini della determinazione della misura dell'aliquota del contributo addizionale - previsto dall'articolo 5 dello stesso decreto legislativo - eventualmente dovuti dai datori di lavoro per successivi periodi di integrazione salariale o per i residui periodi di integrazione salariale straordinaria interrotti ai sensi dell'articolo 14 del D.L. n. 9/2020 o dell'articolo 20 del D.L. n. 18/2020.

Si ricorda altresì che durante i periodi di integrazione salariale ordinaria o in deroga ovvero di assegno ordinario, le quote di TFR maturate restano a carico dei datori di lavoro.

I datori di lavoro soggetti alla disciplina del Fondo di Tesoreria, pertanto, dovranno continuare a versare le quote di TFR al predetto Fondo e applicheranno le consuete regole per il conguaglio delle prestazioni erogate ai lavoratori (cfr. la circolare n. 70/2007).

Per gli obblighi contributivi ricadenti durante i periodi di sospensione di cui al D.L. n. 9/2020 e al D.L. n. 18/20 si rimanda ai chiarimenti forniti con le circolari n. 38/2020 e 47/2020.

## 2. Modalità operative prestazioni a conguaglio

Per quanto attiene alla compilazione dei flussi Uniemens ai fini del conguaglio dei trattamenti di integrazione salariale anticipati dai datori di lavoro ai propri dipendenti, si precisa che le aziende dovranno utilizzare il codice di conguaglio che verrà comunicato dall'Istituto tramite il servizio "Comunicazione bidirezionale" presente all'interno del Cassetto previdenziale aziende, unitamente al rilascio dell'autorizzazione all'integrazione salariale.

Per le autorizzazioni che rientrano nei limiti previsti per le integrazioni salariali (sia per la CIGO che per il Fondo di integrazione salariale (FIS) che per i Fondi di solidarietà bilaterali) dal regime ordinario (D.lgs n. 148/2015) e per le quali la copertura degli oneri (compresi quelli derivanti dalla connessa contribuzione figurativa/correlata) rimane a carico delle rispettive gestioni di afferenza (come individuate al Titolo I e II del D.lgs n. 148/2015), devono essere riportati i codici di conguaglio già in uso ("L038" "Integr. Salar. Ord. per autorizzazioni POST D.lgs.148/2015"; "L001" "Conguaglio assegno ordinario"). Si precisa che le modalità operative di conguaglio rimangono quelle già indicate nella circolare n. 9/2017 e nella circolare n. 170/2017.

Per le integrazioni salariali i cui oneri sono coperti dai finanziamenti previsti dal D.L. n. 9/2020 e dal D.L. n. 18/2020, sono stati istituiti i nuovi codici di conguaglio di seguito descritti.

- **Cassa integrazione salariale ordinaria e assegno ordinario ai sensi dell'articolo 13 del decreto-legge n. 9/2020 e ai sensi dell'articolo 19 del decreto-legge n. 18/2020**

**CIGO** - articolo 13, comma 1, del D.L. n. 9/2020 (paragrafo A della circolare n. 38/2020) e articolo 19, comma 1, del D.L. n. 18/2020 (paragrafo A della circolare n. 47/2020).

Successivamente all'autorizzazione, per il conguaglio delle prestazioni anticipate, i datori di lavoro, all'interno dell'elemento <CongCIGOAltCaus> presente in DenunciaAziendale/ConguagliCIG/CIGAutorizzata/CIGOrd/CongCIGOACredito/CongCIGOAltre valorizzeranno il codice di nuova istituzione "L048", avente il significato di "Conguaglio CIGO art. 13 del decreto-legge n. 9/2020", ovvero il codice di nuova istituzione "L068", avente il significato di "Conguaglio CIGO art. 19 del decreto-legge n. 18/2020", e nell'elemento <CongCIGOAltImp> l'indicazione dell'indennità ordinaria posta a conguaglio relativa all'autorizzazione non soggetta al contributo addizionale.

Per tutti gli eventi di cassa integrazione ordinaria ai sensi dell'articolo 13 del decreto-legge n. 9/2020 gestiti con il sistema del Ticket, le aziende o i loro consulenti/intermediari dovranno indicare in <CodiceEventoGiorn> di <EventoGiorn> di <Giorno> il codice evento "COR" ("Cassa Integrazione Guadagni Ordinaria Richiesta"), sia in caso di Cassa Integrazione richiesta (non ancora autorizzata) sia dopo aver ricevuto l'autorizzazione; dovrà essere altresì indicato il codice "T" in "TipoEventoCIG" e il relativo ticket in <IdentEventoCig>.

In caso di cessazione di attività, l'azienda potrà effettuare il conguaglio della prestazione erogata tramite flusso Uniemens di regolarizzazione riferito all'ultimo mese di attività e comunque entro i termini di decadenza delle autorizzazioni.

**Assegno ordinario** - articolo 13, comma 1, del D.L. n. 9/2020: FIS e Fondi di solidarietà bilaterali; articolo 13, comma 4, del D.L. n. 9/2020: FIS aziende con più di 5 dipendenti (paragrafi A e C della circolare n. 38/2020) e articolo 19, comma 1, del D.L. n. 18/2020: FIS e Fondi di solidarietà bilaterali (paragrafi A e C della circolare n. 47/2020).

In caso di accesso alle prestazioni di assegno ordinario, per tutte le istanze presentate a partire da febbraio 2020 e con decorrenza della prestazione dalla medesima data, i datori di lavoro o i loro consulenti/intermediari dovranno associare all'istanza medesima un codice identificativo (ticket).

I datori di lavoro dovranno indicare il <CodiceEvento> **"AOR"** già in uso per gli eventi di riduzione o sospensione dell'attività lavorativa tutelati dai Fondi di solidarietà e dal FIS, gestiti con il sistema del Ticket. A tal fine avranno cura di compilare il flusso Uniemens secondo le seguenti modalità.

Nell'elemento <Settimana> di <DatiRetributivi> di <DenunciaIndividuale>, nel campo <CodiceEvento> andranno utilizzati i codici che identificano l'evento di riduzione/sospensione tutelato dal Fondo. Gli stessi andranno valorizzati nell'elemento <EventoGiorn> dell'elemento <Giorno> in corrispondenza di <CodiceEventoGiorn> (contenente la codifica della tipologia dell'evento del giorno). L'elemento <NumOreEvento> dovrà contenere il numero ore dell'evento espresso in centesimi. Per la modalità di corretta compilazione del suddetto elemento si rimanda alle indicazioni fornite nel documento tecnico Uniemens.

Nell'elemento <IdentEventoCIG> va indicato il codice identificativo (ticket) ottenuto dall'apposita funzionalità "Inserimento ticket", prevista all'interno della procedura di inoltro della domanda al Fondo, sia in caso di assegno richiesto (non ancora autorizzato) sia dopo avere ricevuto l'autorizzazione.

Tale ticket identifica l'intero periodo di riduzione/sospensione e deve essere indicato nella domanda di accesso alla prestazione per consentirne l'associazione con l'autorizzazione rilasciata all'esito dell'istruttoria. Anche nell'elemento <CodiceEvento> di <DifferenzeACredito> dovrà essere valorizzato con il codice evento **"AOR"**.

Per l'esposizione del conguaglio delle somme anticipate ai lavoratori e relative a ciascuna domanda di assegno ordinario che è stata autorizzata, deve essere utilizzato l'elemento <FondoSol> al percorso DenunciaAziendale/ConguagliCIG/CIGAutorizzata. I datori di lavoro dovranno operare nel seguente modo.

Nell'elemento <NumAutorizzazione> di <CIGAutorizzata> dovrà essere esposto il numero di autorizzazione rilasciata dalla Struttura INPS competente; negli elementi <CongFSolCausaleACredito> e <CongFSolImportoACredito> di <CongFSolACredito> di <FondoSol> andranno indicati, rispettivamente, la causale dell'importo posto a conguaglio ed il relativo importo.

A tal fine, le aziende autorizzate all'assegno ordinario a carico dello Stato, ivi comprese le aziende iscritte al FIS, valorizzeranno il nuovo codice causale **"L003"**, avente il significato di "Conguaglio assegno ordinario ai sensi dell'articolo 13 comma 1 del decreto-legge n. 9/2020", ovvero il codice causale di nuova istituzione **"L004"**, avente il significato di "Conguaglio assegno ordinario ai sensi degli art.19 e 21 del decreto legge n. 18/2020".

Le aziende autorizzate all'assegno ordinario e iscritte al Fondo di integrazione salariale che occupano mediamente più di 5 dipendenti, valorizzeranno il nuovo codice causale **"L005"**, avente il significato di "Conguaglio assegno ordinario ai sensi dell'articolo 13 comma 4 del decreto-legge n. 9/2020".

In caso di cessazione di attività l'azienda potrà effettuare il conguaglio della prestazione erogata tramite flusso Uniemens di regolarizzazione riferito all'ultimo mese di attività e comunque entro i termini di decadenza delle autorizzazioni.

- **Cassa integrazione ordinaria ai sensi dell'articolo 14 del D.L. n. 9/2020 (paragrafo B della circolare n. 38/2020) e ai sensi dell'articolo 20 del D.L. n. 18/2020(paragrafo B della circolare n. 47/2020)**

Successivamente all'autorizzazione, per il conguaglio delle prestazioni anticipate, i datori di lavoro, all'interno dell'elemento <CongCIGOAltCaus> presente in DenunciaAziendale/ConguagliCIG/CIGAutorizzata/CIGOrd/CongCIGOACredito/CongCIGOAltre valorizzeranno il codice di nuova istituzione "**L049**", avente il significato di "Conguaglio CIGO art. 14 del decreto-legge n. 9/2020", ovvero il nuovo codice causale "**L069**" avente il significato di "Conguaglio CIGO art. 20 del decreto-legge n. 18/2020" e nell'elemento <CongCIGOAltImp> l'indicazione dell'indennità ordinaria posta a conguaglio relativa all'autorizzazione non soggetta al contributo addizionale.

In caso di cessazione di attività l'azienda potrà effettuare il conguaglio della prestazione erogata tramite il flusso Uniemens di regolarizzazione riferito all'ultimo mese di attività e comunque entro i termini di decadenza delle autorizzazioni.

Per tutti gli eventi di cassa integrazione ordinaria ai sensi dell'articolo 14 del decreto-legge n. 9/2020 e dell'articolo 20 gestiti con il sistema del Ticket, le aziende dovranno indicare in <CodiceEventoGiorn> di <EventoGiorn> di <Giorno> il codice evento "**COR**" ("Cassa Integrazione Guadagni Ordinaria Richiesta"), sia in caso di Cassa Integrazione richiesta (non ancora autorizzata) sia dopo aver ricevuto l'autorizzazione; dovrà essere altresì indicato il codice "**T**" in "TipoEventoCIG" e il relativo ticket in <IdentEventoCig>.

- **Assegno ordinario ai sensi dell'articolo 21 del D.L. n.18/2020**

I datori di lavoro interessati, per il conguaglio delle prestazioni anticipate, utilizzeranno le modalità operative relative all'assegno ordinario di cui al precedente punto. In particolare, valorizzeranno il codice causale "L004", avente il significato di "Conguaglio assegno ordinario ai sensi degli art. 19 e 21 del decreto-legge n. 18/2020".

## **2.1. Precisioni**

Con riferimento agli adempimenti informativi ai quali sono tenuti i datori di lavoro autorizzati alle integrazioni salariali in argomento, si evidenzia che, come precisato anche con le circolari n. 38/2020 e n. 47/2020, le imprese interessate ai trattamenti di integrazione salariale possono anche richiedere il pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ordinaria e dell'assegno ordinario.

Nel caso dei trattamenti di integrazione salariale in deroga, disciplinati dall'articolo 15 del D.L. n. 9/2020 e dall'articolo 22 del D.L. n. 18/2020, l'erogazione della prestazione avverrà, invece, esclusivamente con la modalità del pagamento diretto da parte dell'Istituto (cfr. il paragrafo D della circolare n. 38/2020 e il paragrafo F della circolare n.47/2020).

Per le imprese interessate agli adempimenti afferenti i periodi di integrazione salariale a pagamento diretto è necessario inviare il modello "SR41", finalizzato al calcolo e alla liquidazione della prestazione.

Il flusso Uniemens, per i lavoratori che godono della prestazione a pagamento diretto per l'intero mese, deve essere valorizzato esclusivamente con il codice LAVSTAT NR00 senza l'indicazione delle settimane e di evento figurativo.

Diversamente, ove i periodi di integrazione salariale a pagamento diretto interessino una frazione di mese, il flusso dovrà essere compilato con le consuete modalità con riferimento esclusivamente al periodo non interessato dall'integrazione salariale a pagamento diretto, mentre per i periodi coperti da integrazione salariale a pagamento diretto i dati retributivi dei lavoratori saranno trasmessi tramite il modello "SR41".

Ferme restando le modalità operative sopra descritte, si precisa che, in presenza di obbligo del versamento delle quote al Fondo di Tesoreria o di altra contribuzione, anche per i lavoratori che godono della prestazione a pagamento diretto per l'intero mese, è necessaria nel flusso Uniemens la valorizzazione delle indicazioni relative a tali contribuzioni.

Con riferimento agli assegni erogati, in applicazione dell'articolo 19, comma 6, del D.L. n. 18/2020, dai Fondi di solidarietà bilaterali alternativi disciplinati dall'articolo 27, comma 1, del D.lgs n. 148/2015, i datori di lavoro, al fine di consentire l'accredito della contribuzione correlata sulla posizione assicurativa dei lavoratori interessati, dovranno comunque provvedere all'invio dei flussi Uniemens come indicato, con specifico riferimento alle prestazioni autorizzate dal Fondo di solidarietà bilaterale dell'Artigianato (FSBA), al paragrafo 6.2 della circolare n. 53/2019.

### **3. Modalità operative pagamenti diretti**

Ai fini dell'individuazione delle prestazioni da erogare ai sensi degli articoli 13 e 14 del D.L. n. 9/2020, nonché degli articoli 19, 20 e 21 del D.L. n. 18/2020, di seguito si elencano i nuovi codici evento che sono stati creati all'interno del codice intervento 100.

"56" - Emergenza COVID-19 (DL 9/2020 Art 13) - Fondo ordinario

"57" - Emergenza COVID-19 (DL 9/2020 Art. 13) - Fondo Deroga d.lgs. n. 148/15

"58" - Emergenza COVID-19 Interruzione CIGS (DL 9/2020 Art.14) - Fondo

"59" - COVID 19 Nazionale (DL n. 18/20, art.19,) Fondo ordinario

"60" - COVID-19 Nazionale (DL 18/2020 Art. 19) - Fondo Deroga d.lgs n. 148/15

"61" - COVID-19 nazionale Sospensione CIGS (DL 18 /2020 Art.20) - Fondo speciale

"26" Emergenza COVID-19 DL 9/2020 - Fondo ordinario

"27" Emergenza COVID-19 DL 9/2020 - Fondo Art. 13 comma 1

"28" Emergenza COVID-19 DL 9/2020 - Fondo Art. 13 comma 4

"29" Emergenza COVID-19 DL 18/2020 - Fondo ordinario

“30” Emergenza COVID-19 DL 18/2020 - Fondo Art. 19

Le domande di CIG in deroga Regionali sono individuate dai “numeri decreto” convenzionali 33191, 33192, 33193, il cui codice intervento è “699”.

Per le aziende cosiddette plurilocalizzate, invece, i trattamenti sono concessi direttamente dal Ministero del Lavoro e delle politiche sociali con appositi decreti che saranno individuati su Sistema Unico con il codice intervento n. “667” e il codice evento: “672” - CIG in deroga COVID-19 Aziende plurilocalizzate.

## 4. Istruzioni contabili

Gli oneri relativi alle prestazioni a carico dello Stato, disciplinate dal decreto-legge n. 9/2020 e dal decreto-legge n. 18/2020, saranno rilevati nell’ambito della Gestione per gli interventi assistenziali e di sostegno alle gestioni previdenziali – contabilità separata - Gestione degli oneri per il mantenimento del salario (GAU).

### 4.1 Prestazioni a conguaglio Uniemens

Gli oneri per le prestazioni anticipate dai datori di lavoro ai loro dipendenti e recuperate tramite il sistema del conguaglio dei contributi saranno rilevati ai conti di nuova istituzione.

Cassa integrazione salariale ordinaria - articolo 13 del decreto-legge n. 9/2020 (paragrafo A della circolare n. 38/2020)

GAU30231 - per rilevare l’onere relativo ai trattamenti di integrazione salariale ordinaria e connessi assegni al nucleo familiare ove spettanti corrisposti ai lavoratori dipendenti dai datori di lavoro con unità produttive situate nelle aree colpite dall’emergenza COVID-19, e ai lavoratori dipendenti ivi residenti o domiciliati, ammessi a conguaglio con il sistema di denuncia di cui al DM 5/2/69 - art. 13, comma 1 del Decreto legge 2 marzo 2020, n. 9;

da abbinare al codice elemento “**L048** – conguaglio CIGO art. 13 del decreto-legge n. 9/2020”.

Cassa integrazione salariale ordinaria - art. 19, comma 1, del Decreto legge n. 18/2020 (paragrafo A della circolare n. 47/2020)

GAU30310 - per rilevare l’onere relativo ai trattamenti di integrazione salariale ordinaria corrisposti ai lavoratori dipendenti dai datori di lavoro operanti su tutto il territorio nazionale colpiti dall’emergenza COVID-19, ammessi a conguaglio con il sistema di denuncia di cui al DM 5/2/69 – art. 19, comma 1 del Decreto legge del 17 marzo 2020, n. 18;

da abbinare al codice elemento “**L068** – conguaglio CIGO art. 19 del Decreto-legge n. 18/2020.

Assegno ordinario - articolo 13, comma 1, del D.L. n. 9/2020: FIS e Fondi di solidarietà bilaterali; articolo 13, comma 4, del D.L. n. 9/2020: FIS aziende con più di 5 dipendenti (paragrafi A e C della circolare n. 38/2020)

GAU30232 – per rilevare l’onere relativo agli assegni ordinari corrisposti ai lavoratori dipendenti dai datori di lavoro con unità produttive situate nelle aree colpite dall’emergenza COVID-19 e ai dipendenti ivi residenti o domiciliati, iscritti al Fondo di integrazione salariale (FIS) o agli altri Fondi di solidarietà, ammessi a conguaglio con il sistema di denuncia di cui al DM 5/2/69 - art. 13, comma 1 del Decreto legge 2 marzo 2020, n. 9;

da abbinare al codice elemento “**L003** – conguaglio assegno ordinario ai sensi dell’articolo 13 comma 1 del decreto-legge n. 9/2020”.

Assegno ordinario per le aziende iscritte al Fondo di integrazione salariale con più di 5 dipendenti (paragrafo C della circolare n. 38/2020)

GAU30236 - per rilevare l’onere relativo agli assegni ordinari corrisposti ai lavoratori dipendenti dai datori di lavoro con unità produttive situate nelle aree colpite dall’emergenza COVID-19 - iscritti al Fondo di integrazione salariale (FIS) con più di 5 dipendenti, ammessi a conguaglio con il sistema di denuncia di cui al DM 5/2/69 - art. 13, comma 4 del Decreto legge 2 marzo 2020, n. 9;

da abbinare al codice elemento “**L005** - conguaglio assegno ordinario ai sensi dell’articolo 13 comma 4 del decreto-legge n. 9/2020”.

Assegno ordinario - articolo 19, comma 1, del D.L. n.18/2020: FIS e Fondi di solidarietà bilaterali (paragrafi A e C della circolare n. 47/2020)

GAU30311 - per rilevare l’onere relativo agli assegni ordinari corrisposti ai lavoratori dipendenti dai datori di lavoro operanti su tutto il territorio nazionale colpiti dall’emergenza COVID-19 - iscritti al Fondo di integrazione salariale (FIS), ammessi a conguaglio con il sistema di denuncia di cui al DM 5/2/69 - art. 19, comma 1 del Decreto legge del 17 marzo 2020, n. 18;

da abbinare al codice elemento “**L004** – Conguaglio assegno ordinario ai sensi dell’articolo 19 del Decreto legge n. 18/2020.

GAU30330 - per rilevare l’onere relativo agli assegni ordinari corrisposti ai lavoratori dipendenti dai datori di lavoro operanti su tutto il territorio nazionale colpiti dall’emergenza COVID-19, iscritti al Fondo di solidarietà per il personale del Credito (FBR), ammessi a conguaglio con il sistema di denuncia di cui al DM 5/2/69 - art. 19, comma 1 del Decreto legge del 17 marzo 2020, n. 18;

da abbinare al codice elemento “**L004** – Conguaglio assegno ordinario ai sensi dell’articolo 19 del Decreto legge n. 18/2020.

GAU30331 - per rilevare l’onere relativo agli assegni ordinari corrisposti ai lavoratori dipendenti dai datori di lavoro operanti su tutto il territorio nazionale colpiti dall’emergenza COVID-19, iscritti al Fondo di solidarietà per il personale del Credito Cooperativo (FCR), ammessi a conguaglio con il sistema di denuncia di cui al DM 5/2/69 - art. 19, comma 1 del Decreto legge del 17 marzo 2020, n. 18;

da abbinare al codice elemento “**L004** – Conguaglio assegno ordinario ai sensi dell’articolo 19 del Decreto legge n. 18/2020.

GAU30332 - per rilevare l’onere relativo agli assegni ordinari corrisposti ai lavoratori dipendenti dai datori di lavoro operanti su tutto il territorio nazionale colpiti dall’emergenza COVID-19, iscritti al Fondo di solidarietà per il personale delle società del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane (FER) - ammessi a conguaglio con il sistema di denuncia di cui al DM 5/2/69 - art. 19, comma 1 del Decreto legge del 17 marzo 2020, n. 18;

da abbinare al codice elemento "**L004** – Conguaglio assegno ordinario ai sensi dell'articolo 19 del Decreto legge n. 18/2020.

GAU30333 – per rilevare l'onere relativo agli assegni ordinari corrisposti ai lavoratori dipendenti dai datori di lavoro operanti su tutto il territorio nazionale colpiti dall'emergenza COVID-19, iscritti al Fondo di solidarietà per il personale delle aziende del Trasporto Pubblico (FHR), ammessi a conguaglio con il sistema di denuncia di cui al DM 5/2/69 - art. 19, comma 1 del Decreto legge del 17 marzo 2020, n. 18;

da abbinare al codice elemento "**L004** – Conguaglio assegno ordinario ai sensi dell'articolo 19 del Decreto legge n. 18/2020.

GAU30334 – per rilevare l'onere relativo agli assegni ordinari corrisposti ai lavoratori dipendenti dai datori di lavoro operanti su tutto il territorio nazionale colpiti dall'emergenza COVID-19, iscritti al Fondo di solidarietà Ormeggiatori e Barcaioli dei porti italiani (FOR), ammessi a conguaglio con il sistema di denuncia di cui al DM 5/2/69- art. 19, comma 1 del Decreto legge del 17 marzo 2020, n. 18;

da abbinare al codice elemento "**L004** – Conguaglio assegno ordinario ai sensi dell'articolo 19 del Decreto legge n. 18/2020.

GAU30335 - per rilevare l'onere relativo agli assegni ordinari corrisposti ai lavoratori dipendenti dai datori di lavoro operanti su tutto il territorio nazionale colpiti dall'emergenza COVID-19 – iscritti al Fondo di solidarietà per il personale addetto al servizio della riscossione dei tributi erariali e degli altri enti pubblici (GER), ammessi a conguaglio con il sistema di denuncia di cui al DM 5/2/69 - art. 19, comma 1 del Decreto legge del 17 marzo 2020, n. 18;

da abbinare al codice elemento "**L004** – Conguaglio assegno ordinario ai sensi dell'articolo 19 del Decreto legge n. 18/2020.

GAU30336 - rilevare l'onere relativo agli assegni ordinari corrisposti ai lavoratori dipendenti dai datori di lavoro operanti su tutto il territorio nazionale colpiti dall'emergenza COVID-19, iscritti al Fondo di solidarietà per il personale delle imprese Assicuratrici e dalle società di Assistenza (ISR), ammessi a conguaglio con il sistema di denuncia di cui al DM 5/2/69 - art. 19, comma 1 del Decreto legge del 17 marzo 2020, n. 18;

da abbinare al codice elemento "**L004** – Conguaglio assegno ordinario ai sensi dell'articolo 19 del Decreto legge n. 18/2020.

GAU30337 - rilevare l'onere relativo agli assegni ordinari corrisposti ai lavoratori dipendenti dai datori di lavoro operanti su tutto il territorio nazionale colpiti dall'emergenza COVID-19, iscritti al Fondo di solidarietà per il personale del gruppo Poste Italiane (PIR), ammessi a conguaglio con il sistema di denuncia di cui al DM 5/2/69 - art. 19, comma 1 del Decreto legge del 17 marzo 2020, n. 18;

da abbinare al codice elemento "**L004** – Conguaglio assegno ordinario ai sensi dell'articolo 19 del Decreto legge n. 18/2020.

GAU30338 - rilevare l'onere relativo agli assegni ordinari corrisposti ai lavoratori dipendenti dai datori di lavoro operanti su tutto il territorio nazionale colpiti dall'emergenza COVID-19, iscritti al Fondo di solidarietà del settore Marittimo (SMR), ammessi a conguaglio con il sistema di denuncia di cui al DM 5/2/69 - art. 19, comma 1 del Decreto legge del 17 marzo 2020, n. 18;

da abbinare al codice elemento "**L004** – Conguaglio assegno ordinario ai sensi dell'articolo 19 del Decreto legge n. 18/2020.

Cassa integrazione ordinaria per i lavoratori già in cassa integrazione straordinaria – articolo 14

del D.L. n. 9/2020 (paragrafo B della circolare n. 38/2020)

GAU30233 - per rilevare l'onere relativo ai trattamenti di integrazione salariale ordinaria e connessi assegni al nucleo familiare ove spettanti corrisposti ai lavoratori dipendenti dalle aziende con unità produttive situate nelle aree colpite dall'emergenza COVID-19 che hanno sospeso il programma di CIGS, ammesse a conguaglio con il sistema di denuncia di cui al DM 5/2/69 - art. 14, comma 1 del Decreto legge 2 marzo 2020, n. 9;

da abbinare al codice elemento "L049 - conguaglio CIGO art. 14 del decreto-legge n. 9/2020".

Cassa integrazione ordinaria per i lavoratori già in cassa integrazione straordinaria - articolo 20 del D.L. n. 18/2020 (paragrafo B della circolare n. 47/2020)

GAU30317 - per rilevare l'onere relativo ai trattamenti di integrazione salariale ordinaria corrisposti ai lavoratori dipendenti dalle aziende operanti su tutto il territorio nazionale, colpiti dall'emergenza COVID19, che sono stati autorizzati alla sospensione dei programmi di CIGS, ammesse a conguaglio con il sistema di denuncia di cui al DM 5/2/69 - art. 20 del Decreto legge del 17 marzo 2020, n.18;

da abbinare al codice elemento "L069 - Conguaglio CIGO art. 20 del Decreto legge n. 18/2020".

## **4.2 Prestazioni a pagamento diretto**

Per le prestazioni di cassa integrazione ordinaria e relativi assegni al nucleo familiare, individuate dai codici evento "56" e "59", la rilevazione in contabilità dei relativi oneri avverrà ai conti già in uso, così come previsti dal messaggio n. 3209/2017.

Le istruzioni contabili che seguono sono relative alle prestazioni che saranno poste in pagamento tramite la procedura "pagamenti accentrati".

Cassa integrazione salariale ordinaria e Assegno ordinario - articolo 13 del D.L. n. 9/2020 (paragrafo A della circolare n. 38/2020)

GAU30241 - per rilevare l'onere relativo ai trattamenti di integrazione salariale ordinaria e relativi assegni al nucleo familiare, corrisposti direttamente ai lavoratori dipendenti dai datori di lavoro con unità produttive situate nelle aree colpite dall'emergenza COVID-19 e ai lavoratori dipendenti ivi residenti o domiciliati - art. 13, comma 1 del Decreto legge 2 marzo 2020, n. 9;

GAU30242 - per rilevare l'onere relativo all'assegno ordinario corrisposto direttamente ai lavoratori dipendenti dai datori di lavoro con unità produttive situate nelle aree colpite dall'emergenza COVID-19 e ai lavoratori dipendenti residenti o domiciliati nelle aree interessate iscritti al Fondo di integrazione salariale (FIS) o agli altri Fondi di solidarietà - art. 13, comma 1 del Decreto legge 2 marzo 2020, n. 9.

Cassa integrazione salariale ordinaria e Assegno ordinario - articolo 19 del D.L. n. 18/2020 (paragrafo A della circolare n. 47/2020)

GAU30315 - per rilevare l'onere relativo ai trattamenti di integrazione salariale ordinaria e connessi ANF, corrisposti direttamente ai lavoratori dipendenti dai datori di lavoro operanti su tutto il territorio nazionale colpiti dall'emergenza COVID19 - art. 19, comma 1 del Decreto legge del 17 marzo 2020, n. 18;

GAU30316 - per rilevare l'onere relativo agli assegni ordinari corrisposti direttamente ai lavoratori dipendenti dai datori di lavoro operanti su tutto il territorio nazionale colpiti dall'emergenza COVID-19, iscritti al Fondo di integrazione salariale (FIS) - art. 19, comma 1 del Decreto legge del 17 marzo 2020, n. 18;

GAU30350 - per rilevare l'onere relativo agli assegni ordinari corrisposti direttamente ai lavoratori dipendenti dai datori di lavoro operanti su tutto il territorio nazionale colpiti dall'emergenza COVID-19, iscritti al Fondo di solidarietà per il personale del Credito (FBR) - art. 19, comma 1 del Decreto legge del 17 marzo 2020, n. 18;

GAU30351 - per rilevare l'onere relativo agli assegni ordinari corrisposti direttamente ai lavoratori dipendenti dai datori di lavoro operanti su tutto il territorio nazionale colpiti dall'emergenza COVID-19, iscritti al Fondo di solidarietà per il personale del Credito Cooperativo (FCR) - art. 19, comma 1 del Decreto legge del 17 marzo 2020, n. 18;

GAU30352 - per rilevare l'onere relativo agli assegni ordinari corrisposti direttamente ai lavoratori dipendenti dai datori di lavoro operanti su tutto il territorio nazionale colpiti dall'emergenza COVID-19, iscritti al Fondo di solidarietà per il personale delle società del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane (FER) - art. 19, comma 1 del Decreto legge del 17 marzo 2020, n. 18;

GAU30353 - per rilevare l'onere relativo agli assegni ordinari corrisposti direttamente ai lavoratori dipendenti dai datori di lavoro operanti su tutto il territorio nazionale colpiti dall'emergenza COVID-, iscritti al Fondo di solidarietà per il personale delle aziende del Trasporto Pubblico (FHR) - art. 19, comma 1 del Decreto legge del 17 marzo 2020, n. 18;

GAU30354 - per rilevare l'onere relativo agli assegni ordinari corrisposti direttamente ai lavoratori dipendenti dai datori di lavoro operanti su tutto il territorio nazionale colpiti dall'emergenza COVID-19, iscritti al Fondo di solidarietà Ormeggiatori e Barcaiolari dei porti italiani (FOR) - art. 19, comma 1 del Decreto legge del 17 marzo 2020, n. 18;

GAU30355 - per rilevare l'onere relativo agli assegni ordinari corrisposti direttamente ai lavoratori dipendenti dai datori di lavoro operanti su tutto il territorio nazionale colpiti dall'emergenza COVID-19, iscritti al Fondo di solidarietà per il personale addetto al servizio della riscossione dei tributi erariali e degli altri enti pubblici (GER) - art. 19, comma 1 del Decreto legge del 17 marzo 2020, n. 18;

GAU30356 - per rilevare l'onere relativo agli assegni ordinari corrisposti direttamente ai lavoratori dipendenti dai datori di lavoro operanti su tutto il territorio nazionale colpiti dall'emergenza COVID-19, iscritti al Fondo di solidarietà per il personale delle imprese Assicuratrici e dalle società di Assistenza (ISR) - art. 19, comma 1 del Decreto legge del 17 marzo 2020, n. 18;

GAU30357 - per rilevare l'onere relativo agli assegni ordinari corrisposti direttamente ai lavoratori dipendenti dai datori di lavoro operanti su tutto il territorio nazionale colpiti dall'emergenza COVID-19, iscritti al Fondo di solidarietà per il personale del gruppo Poste Italiane (PIR) - art. 19, comma 1 del Decreto legge del 17 marzo 2020, n. 18;

GAU30358 - per rilevare l'onere relativo agli assegni ordinari corrisposti direttamente ai lavoratori dipendenti dai datori di lavoro operanti su tutto il territorio nazionale colpiti dall'emergenza COVID-19, iscritti al Fondo di solidarietà del settore Marittimo (SMR) - art. 19, comma 1 del Decreto legge del 17 marzo 2020, n. 18.

Cassa integrazione ordinaria per i lavoratori già in cassa integrazione straordinaria- (paragrafo B della circolare n. 38/2020)

GAU30243 - per rilevare l'onere relativo ai <sup>42</sup>trattamenti di integrazione salariale ordinaria,

corrisposti direttamente ai lavoratori dipendenti dalle aziende con unità produttive situate nelle aree colpite dall'emergenza COVID-19 che hanno sospeso il programma di CIGS - art. 14, comma 1 del Decreto legge 2 marzo 2020, n. 9.

Cassa integrazione ordinaria ai sensi dell'articolo 20 del Decreto-legge n. 18/2020- (paragrafo B della circolare n. 47/2020)

GAU30319 - per rilevare l'onere relativo ai trattamenti di integrazione salariale ordinaria e connessi ANF corrisposti direttamente ai lavoratori dipendenti dalle aziende operanti su tutto il territorio nazionale colpiti dall'emergenza COVID19 che sono stati autorizzati alla sospensione dei programmi di CIGS - art. 20 del Decreto legge del 17 marzo 2020, n.18.

Assegno ordinario per le aziende iscritte al Fondo di integrazione salariale, con più di 5 dipendenti (paragrafo C della circolare n. 38/2020)

GAU30246 - per rilevare l'onere relativo agli assegni ordinari corrisposto direttamente ai lavoratori dipendenti dai datori di lavoro iscritti al Fondo di integrazione salariale (FIS) con più di 5 dipendenti, con unità produttive situate nelle aree colpite dall'emergenza COVID-19 - art. 13, comma 4 del Decreto legge 2 marzo 2020, n. 9.

Cassa integrazione in deroga (paragrafo D della circolare n. 38/2020)

GAU30161 - per rilevare l'onere relativo ai trattamenti di integrazione salariale in deroga e relativi ANF corrisposti direttamente ai lavoratori dipendenti dai datori di lavoro del settore privato e agricolo, con unità produttive situate nelle aree colpite dall'emergenza COVID-19 e ai lavoratori ivi residenti o domiciliati - art. 15, comma 1, del Decreto legge 2 marzo 2020, n. 9.

Cassa integrazione in deroga per i lavoratori di aziende nelle Regioni Lombardia, Veneto ed Emilia-Romagna (paragrafo E della circolare n. 38/2020)

GAU30162 - per rilevare l'onere relativo ai trattamenti di integrazione salariale in deroga e relativi ANF corrisposti direttamente ai lavoratori dipendenti dai datori di lavoro del settore privato e agricolo, con unità produttive site nelle Regioni Lombardia, Veneto ed Emilia Romagna colpite dall'emergenza COVID-19, oppure residenti o domiciliati nelle predette Regioni - art. 17, comma 1, del Decreto legge 2 marzo 2020, n. 9;

Cassa integrazione in deroga - articolo 22 del D.L. n. 18/2020 - (paragrafo F della circolare n. 47/2020)

GAU30318 - per rilevare l'onere relativo ai trattamenti di integrazione salariale in deroga e connessi ANF, corrisposti direttamente ai lavoratori dipendenti dai datori di lavoro operanti su tutto il territorio nazionale colpiti dall'emergenza COVID-19 - art. 22, comma 1 del Decreto legge del 17 marzo 2020, n. 18;

GAU30324 - per rilevare l'onere relativo ai trattamenti di integrazione salariale in deroga e connessi ANF, corrisposti direttamente ai lavoratori dipendenti dai datori di lavoro con più unità produttive "plurilocalizzate" operanti su tutto il territorio nazionale colpiti dall'emergenza COVID-19 - art. 22, comma 1 del Decreto legge del 17 marzo 2020, n. 18;

TNR30318 - per rilevare l'onere relativo ai trattamenti di integrazione salariale in deroga, corrisposto direttamente ai lavoratori dipendenti dai datori di lavoro colpiti dall'emergenza COVID-19 - art. 22, comma 5 del Decreto legge del 17 marzo 2020, n. 18;

BOR30318 - per rilevare l'onere relativo ai trattamenti di integrazione salariale in deroga, corrisposto direttamente ai lavoratori dipendenti dai datori di lavoro colpiti dall'emergenza COVID-19 - art. 22, comma 5 del Decreto legge del 17 marzo 2020, n. 18;

I debiti per le prestazioni, relative ai decreti-legge n. 9/2020 e n. 18/2020, erogate con la procedura contabile dei pagamenti accentrati dovranno essere imputati al conto di nuova istituzione:

GAU10160 – debiti per i trattamenti di integrazione salariale ordinaria e in deroga, gli assegni ordinari e le indennità ai lavoratori - articoli 13, 14, 15, 16, 17 del Decreto legge 2 marzo 2020, n. 9 - articoli 19, 20, 21 e 22 del Decreto legge 17 marzo 2020, n. 18;

mentre per le prestazioni relative ai trattamenti di integrazione salariale in deroga per i Fondi di solidarietà del Trentino e di Bolzano-Alto Adige verranno utilizzati i seguenti nuovi conti di debito:

TNR10318 - per rilevare i debiti per i trattamenti di integrazione salariale in deroga ai lavoratori - art. 22, comma 5 del Decreto legge del 17 marzo 2020, n. 18;

BOR10318 – per rilevare i debiti per i trattamenti di integrazione salariale in deroga ai lavoratori - art. 22, comma 5 del Decreto legge del 17 marzo 2020, n. 18.

Gli oneri per la contribuzione correlata ai periodi di erogazione dell'assegno ordinario, con onere a carico dello Stato, sono da attribuire ai seguenti conti (sezione Dare):

GAU32142 – onere per i contributi figurativi relativi ai periodi di fruizione dell'assegno ordinario (Covid-19) – art. 13, comma 1, del Decreto legge 2 marzo 2020, n. 9;

GAU32146 - onere per i contributi figurativi relativi ai periodi di fruizione dell'assegno ordinario (Covid-19) - art. 13, comma 4, del Decreto legge 2 marzo 2020, n. 9;

GAU32143 – onere per i contributi figurativi relativi ai periodi di fruizione dell'assegno ordinario (Covid-19) a favore dei lavoratori dipendenti da aziende iscritte al Fondo di integrazione salariale (FIS) – art. 19, comma 1, del Decreto legge del 17 marzo 2020, n. 18;

GAU32150 – onere per i contributi figurativi relativi ai periodi di fruizione dell'assegno ordinario (Covid-19) a favore dei lavoratori dipendenti da aziende iscritte al Fondo di solidarietà per il personale del Credito (FBR) – art. 19, comma 1, del Decreto legge del 17 marzo 2020, n. 18;

GAU32151 - Onere per i contributi figurativi relativi ai periodi di fruizione dell'assegno ordinario (Covid-19) a favore dei lavoratori dipendenti da aziende iscritte al Fondo di solidarietà per il personale del Credito Cooperativo (FCR) – art. 19, comma 1 del Decreto legge del 17 marzo 2020, n. 18;

GAU32152 - Onere per i contributi figurativi relativi ai periodi di fruizione dell'assegno ordinario (Covid-19) a favore dei lavoratori dipendenti da aziende iscritte al Fondo di solidarietà per il personale delle società del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane (FER) – art. 19, comma 1 del Decreto legge del 17 marzo 2020, n. 18;

GAU32153 - Onere per i contributi figurativi relativi ai periodi di fruizione dell'assegno ordinario (Covid-19) a favore dei lavoratori dipendenti da aziende iscritte al Fondo di solidarietà per il personale delle aziende del Trasporto Pubblico (FHR) – art. 19, comma 1 del Decreto legge del 17 marzo 2020, n. 18;

GAU32154 - Onere per i contributi figurativi relativi ai periodi di fruizione dell'assegno ordinario (Covid-19) a favore dei lavoratori dipendenti da aziende iscritte al Fondo di solidarietà Ormeggiatori e Barcaioni dei porti italiani (FOR) – art. 19, comma 1 del Decreto legge del 17 marzo 2020, n. 18;

GAU32155 - Onere per i contributi figurativi relativi ai periodi di fruizione dell'assegno ordinario (Covid-19) a favore dei lavoratori dipendenti da aziende iscritte al Fondo di solidarietà per il

personale addetto al servizio della riscossione dei tributi erariali e degli altri enti pubblici (GER) – art. 19, comma 1 del Decreto legge del 17 marzo 2020, n. 18;

GAU32156 - Onere per i contributi figurativi relativi ai periodi di fruizione dell'assegno ordinario (Covid-19) a favore dei lavoratori dipendenti da aziende iscritte al Fondo di solidarietà per il personale delle imprese Assicuratrici e dalle società di Assistenza (ISR) – art. 19, comma 1 del Decreto legge del 17 marzo 2020, n. 18;

GAU32157 - Onere per i contributi figurativi relativi ai periodi di fruizione dell'assegno ordinario (Covid-19) a favore dei lavoratori dipendenti da aziende iscritte al Fondo di solidarietà per il personale del gruppo Poste Italiane (PIR) – art. 19, comma 1 del Decreto legge del 17 marzo 2020, n. 18;

GAU32158 - Onere per i contributi figurativi relativi ai periodi di fruizione dell'assegno ordinario (Covid-19) a favore dei lavoratori dipendenti da aziende iscritte al Fondo di solidarietà del settore Marittimo (SMR) – art. 19, comma 1 del Decreto legge del 17 marzo 2020, n. 18;

in contropartita (sezione Avere) dei conti già in uso della serie \*22XXX delle casse pensionistiche d'iscrizione dei lavoratori.

Per la contabilizzazione della trattenuta di importo pari ai contributi previsti ai sensi dell'articolo 26 della legge n. 41/1986, è istituito il nuovo conto GAU22100.

Eventuali riaccrediti di somme per pagamenti non andati a buon fine, andranno rilevati sulla contabilità di Direzione generale al conto d'interferenza GPA55180, da parte della procedura automatizzata che gestisce i riaccrediti da Banca d'Italia.

La chiusura del conto d'interferenza, sulla Sede interessata, avverrà in contropartita del conto in uso GPA10031, assistito da partitario contabile, con l'indicazione dei seguenti codici bilancio di nuova istituzione:

"3217 – Somme non riscosse dai beneficiari – emergenza COVID-19 – artt. 13, 14, 15, 16, 17 del decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9 (Gestione degli oneri per il mantenimento del salario) - GAU";

"3219 – Somme non riscosse dai beneficiari – emergenza COVID19 - Cigo, assegni ordinari, Cig in deroga - artt. 19,20,21 e 22 D.L. 17 marzo 2020, N. 18 - GAU";

"3220 – Somme non riscosse dai beneficiari – emergenza COVID19 - Cig in deroga - art. 22 D.L. 17 marzo 2020, N. 18 - TNR";

"3221 – Somme non riscosse dai beneficiari – emergenza COVID19 - Cig in deroga - art. 22 D.L. 17 marzo 2020, N. 18 - BOR".

Per la rilevazione contabile di eventuali recuperi di prestazioni indebitamente erogate ovvero reintroitate, si istituiscono i seguenti conti:

GAU24241 – per il recupero e il reintroito dei trattamenti di integrazione salariale ordinaria, ai lavoratori dipendenti dai datori di lavoro con unità produttive situate nelle aree colpite dall'emergenza COVID-19 e ai lavoratori dipendenti residenti o domiciliati nelle aree interessate - art. 13, comma 1 del Decreto legge 2 marzo 2020;

GAU24242 – per il recupero e il reintroito dell'assegno ordinario ai lavoratori dipendenti dai datori di lavoro con unità produttive situate nelle aree colpite dall'emergenza COVID-19 e ai lavoratori dipendenti residenti o domiciliati nelle aree interessate iscritti al Fondo di integrazione salariale (FIS), o agli altri Fondi di solidarietà - art. 13, comma 1 del Decreto legge 2 marzo 2020, n. 9;

GAU24243- per il recupero e il reintegro dei trattamenti di integrazione salariale ordinaria, ai lavoratori dipendenti dai datori di lavoro con unità produttive situate nelle aree colpite dall'emergenza COVID-19 che hanno sospeso il programma di CIGS - art. 14, comma 1, del Decreto legge 2 marzo 2020, n. 9;

GAU24246 - per il recupero e il reintegro dell'assegno ordinario ai lavoratori dipendenti dai datori di lavoro iscritti al Fondo di integrazione salariale (FIS) con più di 5 dipendenti, con unità produttive situate nelle aree colpite dall'emergenza COVID-19 - art. 13, comma 4, del Decreto legge 2 marzo 2020, n. 9;

GAU24161 - per il recupero e il reintegro dei trattamenti di integrazione salariale in deroga e relativi ANF ai lavoratori dipendenti dai datori di lavoro del settore privato e agricolo, con unità produttive situate nelle aree colpite dall'emergenza COVID-19 e ai lavoratori ivi residenti o domiciliati - art. 15, comma 1, del Decreto legge 2 marzo 2020, n. 9;

GAU24162 - per il recupero e il reintegro dei trattamenti di integrazione salariale in deroga e relativi ANF ai lavoratori dipendenti dai datori di lavoro del settore privato e agricolo, con unità produttive site nelle Regioni Lombardia, Veneto ed Emilia Romagna colpite dall'emergenza COVID-19, oppure residenti o domiciliati nelle predette Regioni - art. 17, comma 1, del Decreto legge 2 marzo 2020, n. 9;

GAU24315 - per il recupero e il reintegro dei trattamenti di integrazione salariale ordinaria e connessi ANF ai lavoratori dipendenti dai datori di lavoro operanti su tutto il territorio nazionale colpiti dall'emergenza COVID19 - art. 19, comma 1 del Decreto legge del 17 marzo 2020, n. 18;

GAU24316 - per il recupero e il reintegro degli assegni ordinari ai lavoratori dipendenti dai datori di lavoro operanti su tutto il territorio nazionale colpiti dall'emergenza COVID-19 - iscritti al Fondo di integrazione salariale (FIS) - art. 19, comma 1 del Decreto legge del 17 marzo 2020, n. 18;

GAU24350 - per il recupero e il reintegro degli assegni ordinari ai lavoratori dipendenti dai datori di lavoro operanti su tutto il territorio nazionale colpiti dall'emergenza COVID-19 - iscritti al Fondo di solidarietà per il personale del Credito (FBR) - art. 19, comma 1 del Decreto legge del 17 marzo 2020, n. 18;

GAU24351 - per il recupero e il reintegro degli assegni ordinari ai lavoratori dipendenti dai datori di lavoro operanti su tutto il territorio nazionale colpiti dall'emergenza COVID-19 - iscritti al Fondo di solidarietà per il personale del Credito Cooperativo (FCR) - art. 19, comma 1 del Decreto legge del 17 marzo 2020, n. 18;

GAU24352 - per il recupero e il reintegro degli assegni ordinari ai lavoratori dipendenti dai datori di lavoro operanti su tutto il territorio nazionale colpiti dall'emergenza COVID-19 - iscritti al Fondo di solidarietà per il personale delle società del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane (FER) - art. 19, comma 1 del Decreto legge del 17 marzo 2020, n. 18;

GAU24353 - per il recupero e il reintegro degli assegni ordinari ai lavoratori dipendenti dai datori di lavoro operanti su tutto il territorio nazionale colpiti dall'emergenza COVID-19 - iscritti al Fondo di solidarietà per il personale delle aziende del Trasporto Pubblico (FHR) - art. 19, comma 1 del Decreto legge del 17 marzo 2020, n. 18;

GAU24354 - per il recupero e il reintegro degli assegni ordinari ai lavoratori dipendenti dai datori di lavoro operanti su tutto il territorio nazionale colpiti dall'emergenza COVID-19 - iscritti al Fondo di solidarietà Ormeggiatori e Barcaioni dei porti italiani (FOR) - art. 19, comma 1 del Decreto legge del 17 marzo 2020, n. 18;

GAU24355 - per il recupero e il reintegro degli assegni ordinari ai lavoratori dipendenti dai

datori di lavoro operanti su tutto il territorio nazionale colpiti dall'emergenza COVID-19 – iscritti al Fondo di solidarietà per il personale addetto al servizio della riscossione dei tributi erariali e degli altri enti pubblici (GER) - art. 19, comma 1 del Decreto legge del 17 marzo 2020, n. 18;

GAU24356 - per il recupero e il reintroito degli assegni ordinari ai lavoratori dipendenti dai datori di lavoro operanti su tutto il territorio nazionale colpiti dall'emergenza COVID-19 – iscritti al Fondo di solidarietà per il personale delle imprese Assicuratrici e dalle società di Assistenza (ISR) - art. 19, comma 1 del Decreto legge del 17 marzo 2020, n. 18;

GAU24357 - per il recupero e il reintroito degli assegni ordinari ai lavoratori dipendenti dai datori di lavoro operanti su tutto il territorio nazionale colpiti dall'emergenza COVID-19 – iscritti al Fondo di solidarietà per il personale del gruppo Poste Italiane (PIR) - art. 19, comma 1 del Decreto legge del 17 marzo 2020, n. 18;

GAU24358 - per il recupero e il reintroito degli assegni ordinari ai lavoratori dipendenti dai datori di lavoro operanti su tutto il territorio nazionale colpiti dall'emergenza COVID-19 – iscritti al Fondo di solidarietà del settore Marittimo (SMR) - art. 19, comma 1 del Decreto legge del 17 marzo 2020, n. 18;

GAU24319 - per il recupero e il reintroito dei trattamenti di integrazione salariale ordinaria e connessi ANF ai lavoratori dipendenti dai datori di lavoro operanti su tutto il territorio nazionale colpiti dall'emergenza COVID19 che sono stati autorizzati alla sospensione dei programmi di CIGS – art. 20 del Decreto legge del 17 marzo 2020, n.18;

GAU24318 - per i recuperi e i reintroiti dei trattamenti di integrazione salariale in deroga e connessi ANF, ai lavoratori dipendenti dai datori di lavoro operanti su tutto il territorio nazionale colpiti dall'emergenza COVID19 – art. 22, comma 1 del Decreto legge del 17 marzo 2020, n. 18;

GAU24324 - per i recuperi e i reintroiti dei trattamenti di integrazione salariale in deroga e connessi ANF, ai lavoratori dipendenti dai datori di lavoro con più unità produttive "plurilocalizzate" operanti su tutto il territorio nazionale colpiti dall'emergenza COVID19 – art. 22, comma 1 del Decreto legge del 17 marzo 2020, n. 18;

TNR24318 - per i recuperi e i reintroiti dei trattamenti di integrazione salariale in deroga ai lavoratori dipendenti dai datori di lavoro colpiti dall'emergenza COVID19 – art. 22, comma 5 del Decreto legge del 17 marzo 2020, n. 18;

BOR24318 - per i recuperi e i reintroiti dei trattamenti di integrazione salariale in deroga ai lavoratori dipendenti dai datori di lavoro colpiti dall'emergenza COVID19 – art. 22, comma 5 del Decreto legge del 17 marzo 2020, n. 18;

Ai citati conti vengono abbinati, nell'ambito della procedura "Recupero indebiti per prestazioni", i seguenti codici bilancio di nuova istituzione:

"1169 – recupero prestazioni emergenza COVID-19 – artt. 13, 14, 15, 16, 17 del decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9 (Gestione degli oneri per il mantenimento del salario) - GAU";

"1171 – recupero prestazioni emergenza COVID-19 – artt. 19, 20, 21 e 22 del Decreto legge del 17 marzo 2020, n. 18 – GAU";

"1172 – recupero prestazioni emergenza COVID-19 – art. 22 del Decreto legge del 17 marzo 2020, n. 18 – TNR";

"1173 – recupero prestazioni emergenza COVID-19 – art. 22 del Decreto legge del 17 marzo 2020, n. 18 – BOR".

Gli importi relativi alle partite di cui trattasi, che a fine esercizio risultino ancora da definire, saranno imputati ai seguenti conti esistenti: GAU00030, TNR00130 e BOR00130 mediante la ripartizione del saldo del conto GPA00032, eseguita dalla procedura "recupero indebiti per prestazioni".

I codici bilancio "1169 - 1171 - 1172 e 1173", sopra menzionati, evidenzieranno anche eventuali crediti divenuti inesigibili, nell'ambito del partitario del conto GPA00069.

I rapporti finanziari con lo Stato saranno definiti dalla Direzione generale.

Si riporta in allegato la variazione intervenuta al piano dei conti (Allegato n. 1).

Il Direttore Generale  
Gabriella Di Michele

Sono presenti i seguenti allegati:

Allegato N.1

Cliccare sull'icona "ALLEGATI"



per visualizzarli.

OGGETTO: **PERSONE DI ETÀ COMPRESA TRA 30 E 35 ANNI NON ANCORA COMPIUTI E PRIMA ASSUNZIONE A TEMPO INDETERMINATO NEL 2019 O NEL 2020 - ISTRUZIONI INPS PER FRUIRE DELL'ESONERO CONTRIBUTIVO TRIENNALE**

L'art. 1, commi da 100 a 108, 113 e 114, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 ha introdotto un'agevolazione strutturale a favore dei datori di lavoro in caso di assunzioni di under 30 con contratto di lavoro a tempo indeterminato a tutele crescenti, effettuate a decorrere da gennaio 2018.

In particolare, ai datori di lavoro privati è riconosciuto, per un massimo di 36 mesi, l'esonero dal versamento del 50% dei complessivi contributi previdenziali a loro carico, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL, nel limite massimo di 3.000 euro su base annua (da riparametrare e applicare su base mensile) per le assunzioni di persone che non hanno ancora compiuto 30 anni di età (35 per quelle effettuate nel 2018) che non siano mai stati occupati a tempo indeterminato (CONFIMI ROMAGNA NEWS n. 7 e n. 1 del 2018).

L'art. 1-bis, commi da 1 a 3, del d.l. n. 87/2018 (il cosiddetto "decreto dignità", convertito, con modificazioni, dalla legge n. 96/2018) ha previsto che lo stesso esonero contributivo possa applicarsi ai datori di lavoro privato che, negli anni 2019 e 2020, abbiano assunto/assumano, con contratto a tempo indeterminato a tutele crescenti, lavoratori under 35 (quindi, come nel 2018, anche quelli aventi 30 o più anni di età, ma meno di 35) **che non siano mai stati occupati a tempo indeterminato** (CONFIMI ROMAGNA NEWS n. 16/2018).

A differenza di quello (ancora vigente) di cui alla legge n. 205/2017, peraltro, l'utilizzo di tale beneficio è stato condizionato al varo di un decreto ministeriale che, sebbene dovesse avvenire entro il 12 ottobre 2018, non ha mai visto la luce.

Per ovviare alla situazione di impasse conseguente alla mancata emanazione del citato decreto ministeriale, e per consentire il riconoscimento dell'incentivo anche per le assunzioni di persone di età compresa tra 30 e 35 anni non ancora compiuti, l'art. 1, comma 10, della legge (di Bilancio 2020) n. 160/2019 ha:

- abrogato i commi da 1 a 3 dell'art. 1-bis del d.l. n. 87/2018;
- modificato l'art. 1, comma 102, della legge n. 205/2017 - sostituendo la parola «2018» con «2020»; tale norma, nel testo vigente, così stabilisce: *“Limitatamente alle assunzioni effettuate entro il 31 dicembre 2020, l'esonero è riconosciuto in riferimento ai soggetti che non abbiano compiuto il trentacinquesimo anno di età, ferme restando le condizioni di cui al comma 101.”*

Di conseguenza, **per le assunzioni effettuate con contratto di lavoro a tutele crescenti entro il 31 dicembre 2020** (e non più entro il 31 dicembre 2018), **di over 29/under 35 che non siano mai stati occupati a tempo indeterminato, trova applicazione l'esonero di cui si tratta** (CONFIMI ROMAGNA NEWS n. 2/2020); per la gestione dei connessi adempimenti previdenziali, l'INPS ha fornito le seguenti indicazioni e istruzioni (circolare n. 57 del 28 aprile 2020).

Per le assunzioni effettuate nelle **annualità 2018, 2019 e 2020 il limite anagrafico** del giovane è innalzato a **trentacinque anni** di età. **A partire dal 2021**, invece, il limite anagrafico per accedere all'esonero di cui si tratta sarà strutturalmente individuato nei **trenta anni** di età.

L'esonero contributivo trova applicazione per le assunzioni riguardanti i lavoratori che rivestono la qualifica di **operai, impiegati o quadri** e che può essere riconosciuta a tutti i datori di lavoro privati. Restano **esclusi** dal beneficio **i rapporti di apprendistato** e i contratti di lavoro domestico, in relazione ai quali il quadro normativo in vigore già prevede l'applicazione di aliquote previdenziali in misura ridotta rispetto a quella ordinaria.

Come già indicato:

- la misura dell'incentivo è pari al **50 % dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL, nel limite massimo di 3.000 euro su base annua**, da riparametrare e applicare su base mensile;
- la durata del beneficio è pari a **trentasei mesi** a partire dalla data di assunzione.

L'esonero è elevato nella misura del 100 % dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL, per trentasei mesi a partire dalla data di assunzione e sempre nel limite massimo di 3.000 euro su base annua, da riparametrare e applicare su base mensile, nelle ipotesi in cui le assunzioni a tempo indeterminato intervengano entro sei mesi dall'acquisizione del titolo di studio e riguardino giovani che abbiano svolto presso il medesimo datore di lavoro attività di alternanza scuola-lavoro o periodi di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore, il certificato di specializzazione tecnica superiore o periodi di apprendistato in alta formazione.

#### ***Natura dell'esonero contributivo***

Sotto il profilo soggettivo, l'esonero contributivo è rivolto all'assunzione di giovani lavoratori che risultino, nel corso dell'intera vita lavorativa, non essere mai stati titolari di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato.

In relazione alla normativa comunitaria, il beneficio, ancorché costituisca una misura di riduzione del costo del lavoro con l'utilizzo di risorse statali, si caratterizza come intervento generalizzato, potenzialmente rivolto a tutti i datori di lavoro privati che operano in ogni settore economico del Paese, le cui unità produttive siano localizzate in qualsiasi area del territorio nazionale. Per tali caratteristiche, la norma non risulta idonea a determinare un vantaggio a favore di talune imprese, settori produttivi o aree geografiche del territorio nazionale. Pertanto, il predetto esonero non è suscettibile nella disciplina di cui all'art. 107 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea relativa agli aiuti concessi dallo Stato ovvero mediante risorse statali.

**Datori di lavoro beneficiari dell'esonero contributivo**

L'incentivo:

- 1) **è riconosciuto a tutti i datori di lavoro privati**, a prescindere dalla circostanza che assumano o meno la natura di imprenditore, ivi compresi i datori di lavoro del settore agricolo;
- 2) **non si applica nei confronti della pubblica amministrazione**, individuabile assumendo a riferimento la nozione e l'elencazione di cui all'art. 1, comma 2, del d.lgs. n. 165/2001. Di conseguenza hanno diritto al riconoscimento del beneficio in oggetto:
  - gli enti pubblici economici;
  - gli Istituti autonomi case popolari trasformati in base alle diverse leggi regionali in enti pubblici economici;
  - gli enti che per effetto dei processi di privatizzazione si sono trasformati in società di capitali, ancorché a capitale interamente pubblico;
  - le ex IPAB trasformate in associazioni o fondazioni di diritto privato, in quanto prive dei requisiti per trasformarsi in ASP, ed iscritte nel registro delle persone giuridiche;
  - le aziende speciali costituite anche in consorzio, ai sensi degli articoli 31 e 114 del d.lgs. n. 267/2000;
  - i consorzi di bonifica;
  - i consorzi industriali;
  - gli enti morali;
  - gli enti ecclesiastici.

Sono, al contrario, esclusi dall'applicazione del beneficio:

- le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado, le Accademie e i Conservatori statali, nonché le istituzioni educative;
- le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo;
- le Regioni, le Province, i Comuni, le Città metropolitane, gli Enti di area vasta, le Unioni dei comuni, le Comunità montane, le Comunità isolate o di arcipelago e loro consorzi e associazioni;
- le Università;
- gli Istituti autonomi per case popolari e gli ATER comunque denominati che non siano qualificati dalla legge istitutiva quali enti pubblici non economici;
- le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni;
- gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali. Nel novero degli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali sono da ricomprendere tutti gli enti indicati nella legge n. 70/1975, gli ordini e i collegi professionali e le relative federazioni, consigli e collegi nazionali, gli enti di ricerca e sperimentazione non compresi nella legge n. 70/1975 e gli enti pubblici non economici dipendenti dalle Regioni o dalle Province autonome;
- le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale;
- l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN);
- le Agenzie di cui al d.lgs. n. 300/1999.

Sono ricomprese nell'ambito delle pubbliche amministrazioni e, pertanto, non possono fruire dell'esonero in oggetto, le Aziende sanitarie locali, le Aziende sanitarie ospedaliere e le diverse strutture sanitarie istituite dalle Regioni con legge regionale nell'ambito dei compiti di organizzazione del servizio sanitario attribuiti alle medesime. Sono, inoltre, comprese nelle amministrazioni pubbliche le IPAB e le Aziende Pubbliche di Servizi alla Persona (ASP), comprese quelle derivanti dal processo generale di trasformazione di cui al d.lgs. n. 207/2001 in presenza di determinati requisiti.

Nel novero degli enti che non possono fruire dell'esonero contributivo rientrano, infine, la Banca d'Italia, la Consob e, in linea generale, le Autorità Indipendenti, che sono qualificate come amministrazioni pubbliche in conformità al parere n. 260/1999 del Consiglio di Stato, nonché le Università non statali legalmente riconosciute qualificate enti pubblici non economici dalla giurisprudenza amministrativa e ordinaria (cfr. Cass. S.U. n. 1733 del 5 marzo 1996 e n. 5054 dell'11 marzo 2004, nonché Consiglio di Stato n. 841 del 16 febbraio 2010).

### ***Rapporti di lavoro incentivati***

L'esonero contributivo riguarda tutti i rapporti di lavoro a tempo indeterminato – **sia le nuove assunzioni che le trasformazioni di precedenti rapporti a termine**, come espressamente previsto dall'art. 1, comma 107, della legge n. 205/2017 –, fermo restando il rispetto del requisito anagrafico in capo al lavoratore alla data della nuova assunzione o della conversione a tempo indeterminato.

Nell'ambito di applicazione dell'incentivo possono essere **ricompresi i contratti a tempo parziale**, mentre sono **esclusi i contratti di apprendistato** e i rapporti di lavoro domestico (art. 1, comma 114, della legge n. 205/2017).

Analogamente, **non rientra** fra le tipologie incentivate l'assunzione con **contratto di lavoro intermittente (o a chiamata)** di cui agli artt. da 13 a 18 del d.lgs. n. 81/2015, ancorché stipulato a tempo indeterminato, in quanto tale rapporto è strutturalmente concepito con lo scopo di fare fronte ad attività lavorative di natura discontinua.

L'esonero contributivo è, invece, **applicabile** ai rapporti di lavoro subordinato a tempo indeterminato instaurati in attuazione del vincolo associativo stretto con una **cooperativa** di lavoro ai sensi della legge n. 142/2001.

Considerata, infine, la sostanziale equiparazione, ai fini del diritto agli incentivi all'occupazione, dell'assunzione a scopo di somministrazione ai rapporti di lavoro subordinato, **l'esonero contributivo spetta anche per le assunzioni a tempo indeterminato a scopo di somministrazione**, ancorché la somministrazione sia resa verso l'utilizzatore nella forma a tempo determinato.

### **Condizioni per il diritto all'esonero contributivo**

Il diritto alla legittima fruizione dell'esonero contributivo è subordinato al rispetto, da un lato, dei principi generali in materia di incentivi all'assunzione, da ultimo disciplinati dall'art. 31 del d.lgs. n. 150/2015 (CONFIMI RAVENNA NEWS n. 19/2015), dall'altro, delle norme poste a tutela delle condizioni di lavoro e dell'assicurazione obbligatoria dei lavoratori e, infine, da taluni presupposti specificamente previsti dalla legge n. 205/2017.

Per quanto riguarda i principi generali di fruizione degli incentivi stabiliti dall'art. 31 del d.lgs. n. 150/2015, **l'esonero contributivo non spetta ove ricorra una delle seguenti condizioni:**

- 1) **l'assunzione viola il diritto di precedenza**, stabilito dalla legge o dal contratto collettivo, alla riassunzione di un altro lavoratore licenziato da un rapporto a tempo indeterminato o cessato da un rapporto a termine che abbia manifestato per iscritto, entro sei mesi dalla cessazione del rapporto (tre mesi per i rapporti stagionali), la propria volontà di essere riassunto (art. 31, comma 1, lett. b). Tale condizione vale anche nel caso in cui, prima dell'utilizzo di un lavoratore mediante contratto di somministrazione, l'utilizzatore non abbia preventivamente offerto la riassunzione al lavoratore titolare di un diritto di precedenza per essere stato precedentemente licenziato da un rapporto a tempo indeterminato o cessato da un rapporto a termine. Circa le modalità di esercizio del diritto di precedenza, in mancanza o nelle more di una volontà espressa per iscritto da parte del lavoratore entro i termini di legge, il datore di lavoro può legittimamente procedere all'assunzione di altri lavoratori o alla trasformazione di altri rapporti di lavoro a termine in essere (interpello del ministero del Lavoro n. 7/2016);
- 2) presso il datore di lavoro o l'utilizzatore con contratto di somministrazione **sono in atto sospensioni dal lavoro connesse a una crisi o riorganizzazione aziendale**, salvi i casi in cui l'assunzione, la trasformazione o la somministrazione siano finalizzate all'assunzione di lavoratori inquadrati a un livello diverso da quello posseduto dai lavoratori sospesi o da impiegare in unità produttive diverse da quelle interessate dalla sospensione (art. 31, comma 1, lett. c).

Con riferimento al contratto di somministrazione, i benefici economici legati all'assunzione o alla trasformazione di un contratto di lavoro sono trasferiti in capo all'utilizzatore (art. 31, comma 1, lett. e).

L'inoltro tardivo delle comunicazioni telematiche obbligatorie inerenti all'instaurazione e alla modifica di un rapporto di lavoro o di somministrazione produce la perdita di quella parte dell'incentivo relativa al periodo compreso tra la data di decorrenza del rapporto agevolato e la data della tardiva comunicazione (art. 31, comma 3).

Fra i principi di carattere generale che regolano il diritto alla fruizione degli incentivi, ai sensi dall'art. 31, comma 1, lett. a), del d.lgs. n. 150/2015, gli stessi non spettano se l'assunzione costituisce attuazione di un obbligo preesistente stabilito da norme di legge o dalla contrattazione collettiva, anche nel caso in cui il lavoratore avente diritto all'assunzione viene utilizzato mediante contratto di somministrazione. La predetta condizione ostativa è evidentemente preordinata ad assicurare il corretto utilizzo delle risorse che finanziano gli

incentivi all'assunzione nel presupposto fondamentale che l'incentivo medesimo sia esclusivamente finalizzato a creare "nuova occupazione".

Senonché, l'obiettivo perseguito dall'esonero di cui alla legge n. 205/2017 è, senz'altro, più articolato rispetto a quanto previsto dal citato art. 31, lett. a): le risorse che finanziano la misura, infatti, sono preordinate a "promuovere l'occupazione giovanile stabile" attraverso lo strumento delle assunzioni a tempo indeterminato. Per questo motivo, nonostante l'espresso richiamo effettuato nell'art. 1, comma 104, della **legge n. 205/2017** al rispetto dei principi generali di fruizione degli incentivi, deve ritenersi che la finalità della norma **abbia una natura speciale e, in quanto tale, prevalga sulle previsioni dell'art. 31, comma 1, lett. a), del d.lgs. n. 150/2015**. Pertanto, per le assunzioni e trasformazioni con contratto di lavoro a tempo indeterminato, operate nel rispetto delle complessive condizioni legittimanti qui illustrate, **si può fruire dell'esonero contributivo a prescindere dalla circostanza che le medesime assunzioni costituiscano attuazione di un obbligo stabilito da norme di legge o di contratto collettivo di lavoro**.

A titolo meramente esemplificativo, può fruire dell'esonero contributivo il datore di lavoro privato che, in attuazione dell'obbligo previsto dall'art. 24 del d.lgs. n. 81/2015, assuma a tempo indeterminato e con le medesime mansioni, entro i successivi dodici mesi, il lavoratore che, nell'esecuzione di uno o più contratti a tempo determinato presso la stessa azienda, ha prestato attività lavorativa per un periodo superiore a sei mesi. Lo stesso principio vale per i casi di trasformazione di un rapporto di lavoro a termine in un rapporto a tempo indeterminato. Allo stesso modo, ha diritto all'esonero contributivo il datore di lavoro privato che, nella sua qualità di acquirente o affittuario di azienda o di ramo aziendale, in attuazione di quanto previsto dall'art. 47, comma 6, della legge n. 428/1990, entro un anno dalla data del trasferimento aziendale (o nel periodo più lungo previsto dall'accordo collettivo, stipulato ai sensi del comma 5 dello stesso articolo), assume a tempo indeterminato lavoratori che non sono passati immediatamente alle sue dipendenze.

Parimenti, l'esonero contributivo può trovare applicazione per le assunzioni obbligatorie, effettuate ai sensi dell'art. 3, della legge n. 68/1999, di lavoratori disabili.

Analogha conclusione deve ritenersi altresì valida per gli obblighi di assunzione previsti dalla contrattazione collettiva, tra i quali si citano, ad esempio, le disposizioni collettive applicabili alle imprese di pulizia, per cui l'azienda che subentra a un'altra in un appalto di servizi è obbligata ad assumere i dipendenti della precedente azienda.

Per l'esonero contributivo non trova applicazione il disposto di cui all'art. 31, comma 1, lett. d), del d.lgs. n. 150/2015, secondo il quale l'incentivo non spetta qualora l'assunzione riguardi lavoratori licenziati, nei sei mesi precedenti, da parte di un datore di lavoro che, alla data del licenziamento, presentava elementi di relazione con il datore di lavoro che assume, sotto il profilo della sostanziale coincidenza degli assetti proprietari ovvero della sussistenza di rapporti di controllo o collegamento. Tale previsione deve evidentemente essere ricondotta alla finalità di contrastare comportamenti volti esclusivamente a reiterare la fruizione di agevolazioni in capo allo stesso gruppo di imprese. Nel caso dell'esonero di cui si tratta, tale finalità deve considerarsi assorbita da quanto previsto dall'art. 1, comma 103, della legge n. 205/2017, secondo il quale: "Nelle ipotesi in cui il lavoratore, per la cui assunzione a tempo indeterminato è stato parzialmente fruito l'esonero di cui al comma 100, sia nuovamente assunto

a tempo indeterminato da altri datori di lavoro privati, il beneficio è riconosciuto agli stessi datori per il periodo residuo utile alla piena fruizione, indipendentemente dall'età anagrafica del lavoratore alla data delle nuove assunzioni". Pertanto, anche nelle ipotesi di licenziamenti e successive assunzioni dello stesso lavoratore in capo a datori di lavoro collegati, il beneficio riconoscibile è solo quello eventualmente residuo. Per le suesposte motivazioni, anche il principio del cumulo delle agevolazioni enunciato dal comma 2 del medesimo art. 31 del d.lgs. n. 150/2015, secondo il quale, ai fini della determinazione del diritto agli incentivi e della loro durata, si cumulano i periodi in cui il lavoratore ha prestato l'attività in favore dello stesso soggetto, a titolo di lavoro subordinato o somministrato, deve considerarsi assorbito dal disposto del richiamato comma 103 della legge n. 205/2017.

Con riferimento al rispetto delle norme fondamentali in materia di condizioni di lavoro e di assicurazione sociale obbligatoria, la fruizione dell'esonero contributivo è subordinata al rispetto, da parte del datore di lavoro che assume, delle **condizioni fissate dall'art. 1, comma 1175, della legge n. 296/2006** (API INDUSTRIA NOTIZIE n. 5/2007), **di seguito elencate:**

- **regolarità degli obblighi di contribuzione previdenziale;**
- assenza di violazioni delle norme fondamentali a tutela delle condizioni di lavoro e rispetto degli altri obblighi di legge;
- rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali nonché di quelli regionali, territoriali o aziendali, laddove sottoscritti dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.

In relazione, invece, ai vincoli previsti dalla legge n. 205/2017, **la fruizione dell'esonero contributivo è subordinata alla sussistenza, alla data dell'assunzione, delle seguenti condizioni:**

- a) il lavoratore, alla data della nuova assunzione effettuata nell'anno 2018 nonché, in forza della novella normativa di cui alla legge n. 160/2019, nelle annualità 2019 e 2020, **non deve aver compiuto trentacinque anni (ossia deve avere al massimo trentaquattro anni e 364 giorni)**. Al riguardo, si ribadisce che per le assunzioni e trasformazioni a tempo indeterminato effettuate a decorrere dall'anno 2021 il limite anagrafico dovrà essere individuato nei trenta anni di età (da intendersi ventinove anni e 364 giorni). Analoghi limiti anagrafici valgono nelle ipotesi di trasformazione di rapporti a termine in rapporti a tempo indeterminato;
- b) **il lavoratore, nel corso della sua vita lavorativa non deve essere stato occupato, presso il medesimo o qualsiasi altro datore di lavoro, in forza di un contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato.** Tale requisito deve essere rispettato solo al momento della prima assunzione incentivata ai sensi della legge n. 205/2017.

A tal riguardo, i periodi di apprendistato svolti in precedenza presso il medesimo o altro datore di lavoro e non proseguiti in rapporto a tempo indeterminato, non sono ostativi al riconoscimento dell'agevolazione (art. 1, comma 101 della legge n. 205/2017).

Lo stesso dicasi anche nel caso in cui il lavoratore abbia avuto uno o più rapporti di lavoro intermittente a tempo indeterminato: in tali ipotesi, la sussistenza di precedenti rapporti di lavoro intermittente a tempo indeterminato non costituisce condizione ostativa per il diritto all'esonero contributivo triennale disciplinato dalla norma in esame.

Analogamente, in considerazione della circostanza che l'esonero previsto dalla legge n. 205/2017 non può trovare applicazione per i rapporti di lavoro domestici, la sussistenza di un rapporto di lavoro di tale genere (lavoro domestico a tempo indeterminato) in capo al lavoratore da assumere, anche in considerazione della specialità della disciplina, non influisce sulla possibilità di riconoscere legittimamente l'agevolazione.

Considerata la formulazione testuale della norma, non si ha diritto alla fruizione dell'esonero qualora il precedente rapporto di lavoro a tempo indeterminato sia stato risolto per mancato superamento del periodo di prova o per dimissioni del lavoratore. L'istituto del periodo di prova ha lo scopo di consentire al lavoratore di valutare l'esperienza lavorativa offertagli e al datore di lavoro di rilevare l'adeguatezza delle competenze e delle effettive capacità del prestatore rispetto alle specifiche esigenze produttive: pertanto, il rapporto di lavoro, pur sottoposto a una condizione – il superamento del periodo di prova – deve essere considerato a tempo indeterminato sin dall'origine;

- c) l'esonero contributivo può essere riconosciuto ai soli datori di lavoro che, **nei sei mesi precedenti l'assunzione, non abbiano proceduto a licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo ovvero a licenziamenti collettivi**, ai sensi della legge n. 223/1991, **nella medesima unità produttiva** (art. 1, comma 104, della legge n. 205/2017). Nelle ipotesi di assunzioni a scopo di somministrazione, in considerazione della circostanza che i benefici legati all'assunzione o alla trasformazione sono trasferiti in capo all'utilizzatore, la valutazione del rispetto di tale requisito va effettuata in capo all'impresa utilizzatrice;
- d) **il datore di lavoro, nei sei mesi successivi all'assunzione incentivata, non deve procedere al licenziamento per giustificato motivo oggettivo del medesimo lavoratore o di un lavoratore impiegato nella medesima unità produttiva e inquadrato con la medesima qualifica.** Il licenziamento effettuato nei sei mesi successivi all'assunzione incentivata, comporta, infatti, la revoca dell'esonero e il recupero del beneficio già fruito.

#### **Compatibilità con altre forme di incentivo all'occupazione**

L'esonero contributivo *“non è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente, limitatamente al periodo di applicazione degli stessi”* (art. 1, comma 114, della legge n. 205/2017).

Pertanto, prendendo a riferimento le forme di incentivo all'assunzione maggiormente diffuse, l'esonero contributivo **non è cumulabile** con l'incentivo per l'assunzione di donne prive di impiego regolarmente retribuito da almeno ventiquattro mesi ovvero prive di impiego da almeno sei mesi e appartenenti a particolari aree o settori economici o professioni, di cui all'art. 4, comma 11, della legge n. 92/2012 (API INDUSTRIA NOTIZIE n. 14 e 15 del 2012).

A tal proposito, è comunque possibile godere prima dell'incentivo previsto dalla legge n. 92/2012 per un rapporto a tempo determinato, e poi dell'esonero previsto dalla legge n. 205/2017 in caso di sua trasformazione a tempo indeterminato.

L'esonero contributivo è, invece, **cumulabile** con gli incentivi che assumono natura economica, fra i quali:

- a) **l'incentivo per l'assunzione dei lavoratori disabili** di cui all'art. 13, della legge n. 68/1999, come modificato dall'art. 10 del d.lgs. n. 151/2015 (CONFIMI RAVENNA NEWS 19/2015). Al riguardo, a differenza dell'esonero contributivo di cui si tratta, la fruizione dell'incentivo disciplinato dall'art. 13 della legge n. 68/1999 è subordinata al rispetto del requisito dell'incremento occupazionale;
- b) **l'incentivo all'assunzione di beneficiari del trattamento NASpl** di cui all'art. 2, comma 10-bis, della legge n. 92/2012 pari (a seguito delle modifiche introdotte dall'art. 24, comma 3, del d.lgs. n. 150/2015; CONFIMI RAVENNA NEWS n. 19/2015), al 20% dell'indennità che sarebbe spettata al lavoratore se non fosse stato assunto per la durata residua del trattamento. Al riguardo, a differenza dell'esonero contributivo di cui si tratta, la fruizione dell'incentivo disciplinato dalla legge n. 92/2012 è subordinata al rispetto della disciplina comunitaria sugli aiuti c.d. "de minimis".

Con specifico riferimento alle assunzioni effettuate nel corso dell'anno 2019, si fa, inoltre, presente che l'esonero in trattazione è cumulabile con l'incentivo "Occupazione Sviluppo Sud" nel limite massimo di un importo pari a 8.060 euro su base annua per lavoratore assunto, riparametrato e applicato su base mensile.

Al riguardo, si sottolinea che la legge di bilancio per il 2020, al comma 10, dell'art. 1, ha previsto espressamente che: "All'art. 1, comma 247, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole: «l'esonero contributivo di cui all'art. 1-bis, comma 1, del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 96» sono sostituite dalle seguenti: «l'esonero contributivo di cui all'art. 1, commi da 100 a 108 e da 113 a 115, della legge 27 dicembre 2017, n. 205»".

Pertanto, nelle ipotesi in cui i datori di lavoro, nel corso dell'annualità 2019, abbiano iniziato a fruire dell'incentivo Occupazione Sviluppo Sud sull'intera contribuzione datoriale sgravabile ed abbiano comunque interesse a fruire per le mensilità successive dell'esonero strutturale, si fa presente che, come da orientamento condiviso con il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, in presenza di tutti i presupposti legittimanti, la fruizione dell'incentivo in trattazione può avvenire, utilizzando i medesimi codici di conguaglio previsti nel successivo paragrafo 9, a partire dal tredicesimo mese di rapporto di lavoro, per un totale di ventiquattro mesi.

Di conseguenza, nelle ipotesi descritte i datori di lavoro già autorizzati a fruire dell'incentivo "Occupazione Sviluppo Sud" potranno continuare a godere, secondo le indicazioni fornite nella circolare n. 102/2019, della suddetta agevolazione, nel rispetto del massimale già accordato dall'Istituto, per i primi dodici mesi di rapporto di lavoro.

La fruizione dell'esonero strutturale potrà decorrere, invece, dal tredicesimo mese di rapporto.

L'esonero è **cumulabile con l'incentivo "Occupazione NEET"** di cui ai decreti direttoriali dell'Agenzia Nazionale Politiche Attive del Lavoro (ANPAL) n. 3 e 581 del 2018 (CONFIMI ROMAGNA NEWS n. 3/2018 e 7/2019) e applicabile alle assunzioni effettuate nel corso delle annualità 2018 e 2019. Relativamente alle modalità di fruizione delle agevolazioni, si rinvia a quanto chiarito dall'INPS con circolare n. 48/2018 (CONFIMI ROMAGNA NEWS n. 8/2018).

**Parimenti, l'esonero è cumulabile con l'"Incentivo Lavoro (IO Lavoro)"** di cui al decreto direttoriale dell'ANPAL n. 52 dell'11/02/2020, la cui disciplina di dettaglio e le relative istruzioni

operative saranno oggetto di successiva apposita circolare parte dell'INPS (CONFIMI ROMAGNA NEWS n. 4/2020).

Nelle ipotesi in cui i lavoratori assunti vengano occupati in Paesi extra Ue non convenzionati, in considerazione della disciplina speciale della legge n. 398/1987, recante norme in materia di tutela dei lavoratori italiani operanti nei Paesi extra-comunitari e di rivalutazione delle pensioni erogate dai fondi speciali gestiti dall'INPS e con la quale si prevede una contribuzione previdenziale speciale, con l'applicazione di retribuzioni convenzionali, l'esonero in trattazione non può trovare applicazione.

In forza della previsione secondo cui l'esonero non è cumulabile con “altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente limitatamente al periodo di applicazione degli stessi”, si fa, infine, presente che l'agevolazione non è cumulabile con la riduzione contributiva fissata per i datori di lavoro agricoli che occupano personale nei territori montani o nelle singole zone svantaggiate, né con le riduzioni contributive previste per il settore dell'edilizia.

#### **Assetto e misura dell'incentivo**

Ferma restando l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, l'incentivo è pari all'esonero dal versamento del 50 % dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro.

Con riferimento all'effettiva entità dell'incentivo, non sono oggetto di sgravio le seguenti contribuzioni:

- i premi e i contributi dovuti all'INAIL (art. 1, comma 100, della legge n. 205/2017);
- il contributo, ove dovuto, al “Fondo per l'erogazione ai lavoratori dipendenti del settore privato dei trattamenti di fine rapporto di cui all'art. 2120 del codice civile” di cui al comma 755 della legge n. 296/2006, per effetto dell'esclusione dall'applicazione degli sgravi contributivi operata dal comma 756, ultimo periodo della medesima legge;
- il contributo, ove dovuto, ai fondi di cui agli articoli 26, 27, 28 e 29 del d.lgs. n. 148/2015 (CONFIMI RAVENNA NEWS n. 19/2015), per effetto dell'esclusione dall'applicazione degli sgravi contributivi prevista dall'art. 33, comma 4, del medesimo decreto legislativo, nonché al Fondo di solidarietà territoriale intersettoriale della Provincia autonoma di Trento e al Fondo di solidarietà bilaterale della provincia autonoma di Bolzano di cui all'art. 40 del d.lgs. n. 148/2015.

Sono, inoltre, escluse dall'applicazione dell'esonero le contribuzioni che non hanno natura previdenziale e quelle concepite allo scopo di apportare elementi di solidarietà alle gestioni previdenziali di riferimento, per le quali si rinvia a quanto illustrato dall'INPS con la circolare n. 40/2018, riportata su CONFIMI ROMAGNA NEWS n. 7/2018.

Nei casi di trasformazione di rapporti a termine ovvero di stabilizzazione dei medesimi entro sei mesi dalla relativa scadenza, trova inoltre applicazione la previsione di cui all'art. 2, comma 30, della legge n. 92/2012 (ossia la restituzione al datore di lavoro del “contributo addizionale” in

caso di trasformazione del contratto a tempo determinato in indeterminato; la restituzione avviene anche qualora il datore di lavoro assuma il lavoratore con contratto di lavoro a tempo indeterminato entro il termine di sei mesi dalla cessazione del precedente contratto a termine; API INDUSTRIA NOTIZIE n. 14 e 15 del 2012).

Come già sopra indicato, la durata del predetto esonero contributivo è stabilita dalla legge in massimo trentasei mesi (ferma restando, beninteso, la permanenza del rapporto di lavoro), e decorrere dalla data di assunzione del lavoratore; in caso di assunzione a tempo indeterminato a scopo di somministrazione, l'esonero spetta sia per la somministrazione a tempo indeterminato che per la somministrazione a tempo determinato, per la durata complessiva di trentasei mesi, compresi gli eventuali periodi in cui il lavoratore rimane in attesa di assegnazione.

**Il periodo di godimento dell'agevolazione può essere sospeso esclusivamente nei casi di assenza obbligatoria dal lavoro per maternità, consentendo il differimento temporale del periodo di fruizione dei benefici.**

L'esonero riguarda il 50 % dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro e non può comunque essere superiore alla misura massima di 3.000 euro su base annua, da riparametrare e applicare su base mensile. **La soglia massima di esonero contributivo fruibile per ogni mese di rapporto è, pertanto, riferita al periodo di paga mensile ed è pari a 250 euro (€ 3.000/12). Per i rapporti di lavoro instaurati ovvero risolti nel corso del mese, detta soglia va riproporzionata assumendo a riferimento la misura di 8,06 euro (€ 250/31 gg.) per ogni giorno di fruizione dell'esonero contributivo.**

#### ***Funzionalità volte ad agevolare l'accertamento dei requisiti in capo al lavoratore***

Come innanzi indicato, ai fini del diritto alla fruizione dell'agevolazione:

- è necessario che il lavoratore assunto non abbia già avuto rapporti di lavoro a tempo indeterminato;
- il datore di lavoro che assume a tempo indeterminato un lavoratore che ha già avuto un rapporto di lavoro agevolato, continua a fruire del beneficio contributivo in esame per il periodo residuo sino alla durata complessiva di trentasei mesi e ciò indipendentemente dalla titolarità, in capo al medesimo lavoratore, di un precedente rapporto a tempo indeterminato e indipendentemente dall'età del lavoratore alla data della nuova assunzione. Ai fini del computo del periodo residuo utile alla fruizione dell'esonero in capo al nuovo datore di lavoro, l'eventuale revoca del beneficio per licenziamenti effettuati entro sei mesi dall'inizio del precedente rapporto agevolato, riguardanti il lavoratore assunto con l'esonero o un altro lavoratore impiegato nella stessa unità produttiva e inquadrato con la stessa qualifica, non ha effetti nei confronti degli altri datori di lavoro privati che assumono il lavoratore. Pertanto, nelle ipotesi in cui l'agevolazione venga revocata a causa dei suddetti licenziamenti, il precedente periodo di fruizione deve essere comunque computato per il calcolo del periodo residuo spettante.

**Allo scopo di agevolare le verifiche in ordine al possesso dei citati requisiti, l'INPS ha (già) realizzato un'apposita utility attraverso la quale i datori di lavoro e i loro intermediari previdenziali, nonché i lavoratori possono acquisire**, sulla base delle condizioni di aggiornamento delle banche dati dell'Istituto e del ministero del Lavoro e delle Politiche sociali (sistema delle comunicazioni obbligatorie), **le informazioni in ordine allo svolgimento di rapporti di lavoro a tempo indeterminato.**

***Modalità di esposizione dei dati relativi all'esonero nella sezione <PosContributiva> del flusso Uniemens***

Nell'esposizione delle denunce mensili, il datore di lavoro interessato dovrà attenersi alle indicazioni fornite dall'INPS con la circolare n. 40/2018 (CONFIMI ROMAGNA NEWS n. 7/2018), distinte in base allo specifico beneficio.

**Esonero contributivo pari al 50 % dei contributi a carico del datore di lavoro per l'assunzione di giovani di cui al comma 100**

I datori di lavoro esporranno, **a partire dal flusso Uniemens di competenza aprile 2020**, i lavoratori per i quali spetta l'esonero valorizzando, secondo le consuete modalità, l'elemento <Imponibile> e l'elemento <Contributo> della sezione <DenunciaIndividuale>. In particolare, nell'elemento <Contributo> deve essere indicata la contribuzione piena calcolata sull'imponibile previdenziale del mese.

Per esporre il beneficio spettante dovranno essere valorizzati all'interno di <DenunciaIndividuale>, <DatiRetributivi>, elemento <Incentivo> i seguenti elementi:

- nell'elemento <TipolIncentivo> dovrà essere inserito il valore **“GECO”** avente il significato di “Esonero contributivo art. 1, commi 100 e seguenti, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205 e L. n. 160/2019 comma 10”;
- nell'elemento <CodEnteFinanziatore> dovrà essere inserito il valore **“Hoo”** (Stato);
- nell'elemento <ImportoCorrIncentivo> dovrà essere indicato l'importo posto a conguaglio relativo al mese corrente;
- nell'elemento <ImportoArrIncentivo> dovrà essere indicato l'importo dell'esonero contributivo relativo **ai mesi di competenza compresi tra gennaio 2019 ed il mese di esposizione**. Si sottolinea che la valorizzazione del predetto elemento può essere effettuata **esclusivamente nei flussi Uniemens di competenza di aprile, maggio e giugno 2020**.

I dati sopra esposti nell'Uniemens saranno poi riportati, a cura dell'Istituto, nel DM2013 “VIRTUALE” ricostruito dalle procedure come segue:

- con il codice **“L472”** avente il significato di “conguaglio esonero contributivo art. 1, commi 100 e seguenti, legge n. 205/2017 e L. n. 160/2019 comma 10”;
- con il codice **“L473”** avente il significato di “arretrati con decorrenza da gennaio 2019” esonero contributivo art. 1, commi 100 e seguenti, legge n. 205/2017”.

Al fine di evitare effetti regolarizzativi, il codice “L473” potrà essere utilizzato anche per i mesi di maggio e giugno, nel caso di mancata esposizione dell’esonero contributivo nel mese corrente.

Ai fini dell’applicazione di controlli finalizzati al monitoraggio della spesa si richiede la compilazione dell’elemento <InfoAggcausaliContrib> secondo le seguenti modalità:

- elemento <CodiceCausale>: indicare il codice causale definito per il conguaglio, relativo all’esonero contributivo arretrato “L473”;
- elemento <IdentMotivoUtilizzoCausale>: inserire il valore ‘N’;
- elemento <AnnoMeseRif>: indicare l’AnnoMese di riferimento del conguaglio;
- elemento <ImportoAnnoMeseRif>: indicare l’importo conguagliato, relativo alla specifica competenza.

La somma degli importi esposti nella sezione <InfoAggcausaliContrib> deve essere uguale all’importo esposto nell’elemento <ImportoArrIncentivo>, a parità di <CodiceCausale>.

**Esonero per assunzioni e trasformazioni a tempo indeterminato riguardanti giovani che, nei sei mesi precedenti, abbiano svolto presso il medesimo datore di lavoro attività di alternanza scuola-lavoro o periodi di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore, il certificato di specializzazione tecnica superiore o periodi di apprendistato in alta formazione**

I datori di lavoro esporranno, a partire dal flusso Uniemens di competenza aprile 2020, i lavoratori per i quali spetta l’esonero valorizzando, secondo le consuete modalità, l’elemento <Imponibile> e l’elemento <Contributo> della sezione <DenunciaIndividuale>. In particolare, nell’elemento <Contributo> deve essere indicata la contribuzione piena calcolata sull’imponibile previdenziale del mese.

Per esporre il beneficio spettante dovranno essere valorizzati all’interno di <DenunciaIndividuale>, <DatiRetributivi>, elemento <Incentivo> i seguenti elementi:

- nell’elemento <TipoIncentivo> dovrà essere inserito il valore “GALT” avente il significato di “Esonero contributivo art. 1, commi 100 e seguenti, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205 e L. n. 160/2019 comma 10”;
- nell’elemento <CodEnteFinanziatore> dovrà essere inserito il valore “H00” (Stato);
- nell’elemento <ImportoCorrIncentivo> dovrà essere indicato l’importo posto a conguaglio relativo al mese corrente;
- nell’elemento <ImportoArrIncentivo> dovrà essere indicato l’importo dell’esonero contributivo relativo ai mesi di competenza compresi tra gennaio 2019 ed il mese di esposizione. Si sottolinea che la valorizzazione del predetto elemento può essere effettuata esclusivamente nei flussi Uniemens di competenza di aprile, maggio e giugno 2020.

I dati sopra esposti nell’Uniemens saranno poi riportati, a cura dell’Istituto, nel DM2013 “VIRTUALE” ricostruito dalle procedure come segue:

- con il codice “L476” avente il significato di “conguaglio esonero contributivo art. 1, commi 100 e seguenti, legge n. 205/2017 e L. n. 160/2019 comma 10”;

- con il codice “L477” avente il significato di “arretrati da gennaio 2019 esonero contributivo art. 1, commi 100 e seguenti, legge n. 205/2017 e L. n. 160/2019 comma 10”.

Al fine di evitare effetti regolarizzativi, il codice “L477” potrà essere utilizzato anche nei mesi di maggio e giugno 2020, nel caso di mancata esposizione dell’esonero contributivo nel mese corrente.

Ai fini dell’applicazione di controlli finalizzati al monitoraggio della spesa si richiede la compilazione dell’elemento <InfoAggcausaliContrib> secondo le seguenti modalità:

- elemento <CodiceCausale>: indicare il codice causale definito per il conguaglio, relativo all’esonero contributivo arretrato “L477”;
- elemento <IdentMotivoUtilizzoCausale>: inserire il valore ‘N’;
- elemento <AnnoMeseRif>: indicare l’AnnoMese di riferimento del conguaglio;
- elemento <ImportoAnnoMeseRif>: indicare l’importo conguagliato, relativo alla specifica competenza.

La somma degli importi esposti nella sezione <InfoAggcausaliContrib> deve essere uguale all’importo esposto nell’elemento <ImportoArrIncentivo>, a parità di <CodiceCausale>.

I datori di lavoro che hanno diritto alla fruizione del beneficio e che hanno sospeso o cessato l’attività, ai fini della fruizione dell’esonero spettante, dovranno avvalersi della procedura delle regolarizzazioni contributive (Uniemens/vig).

### **Modalità di esposizione dei dati relativi all’esonero nella sezione <PosAgri> del flusso Uniemens**

I datori di lavoro, a partire dal flusso Uniemens di competenza aprile 2020, con riferimento ai lavoratori in possesso dei requisiti previsti dalla norma, nella sezione <PosAgri>, devono valorizzare, oltre ai consueti dati occupazionali e retributivi utili per la tariffazione, gli elementi di seguito specificati come indicato in relazione alle diverse fattispecie.

Esonero contributivo pari al 50 % dei contributi a carico del datore di lavoro per l’assunzione di giovani di cui al comma 100

- elemento <CodiceRetribuzione> con il codice “Y”;
- elemento <CodAgio> con il codice Agevolazione “E7” che assume il significato di “Esonero contributivo art. 1 commi 100 e seguenti della Legge 27 dicembre 2017 n. 205”.

Esonero per assunzioni e trasformazioni a tempo indeterminato riguardanti giovani che, nei sei mesi precedenti, abbiano svolto presso il medesimo datore di lavoro attività di alternanza scuola-lavoro o periodi di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore, il certificato di specializzazione tecnica superiore o periodi di apprendistato in alta formazione

- elemento <CodiceRetribuzione> con il codice “Y”;
- elemento <CodAgio> con il codice “E9” che assume il significato di “Esonero contributivo art. 1 comma 108 della Legge 27 dicembre 2017 n. 205”.

L'esposizione dei dati suddetti consentirà all'Istituto di procedere unitamente alla tariffazione corrente, al calcolo dell'esonero spettante che sarà automaticamente detratto dai contributi dovuti ai fini pensionistici per il periodo di riferimento.

**Modalità di esposizione dei dati relativi all'esonero nella sezione <ListaPosPA> del flusso  
Uniemens**

L'esposizione dei dati dovrà essere effettuata nel rispetto delle indicazioni già fornite con la circolare n. 40/2018, distinte in base allo specifico beneficiario.

A partire dalla denuncia del periodo retributivo di aprile 2020, i datori di lavoro iscritti alla Gestione Pubblica esporranno nel flusso Uniemens, sezione ListaPosPA, i lavoratori per i quali spetta l'esonero valorizzando, secondo le consuete modalità, l'elemento <Imponibile> e l'elemento <Contributo> della gestione pensionistica, indicando in quest'ultimo la contribuzione piena calcolata sull'imponibile pensionistico del mese.

Per esporre il beneficio spettante, dovrà essere compilato l'elemento <RecuperoSgravi> di <GestPensionistica> secondo le modalità di seguito indicate.

Esonero contributivo pari al 50 % dei contributi a carico del datore di lavoro per l'assunzione di giovani di cui al comma 100

- nell'elemento <AnnoRif> dovrà essere inserito l'anno di riferimento dello sgravio;
- nell'elemento <MeseRif> dovrà essere inserito il mese di riferimento dello sgravio;
- nell'elemento <CodiceRecupero> dovrà essere inserito il valore "A" "Esonero contributivo art. 1, commi 100 e seguenti, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205 -Giovani";
- nell'elemento <Importo> dovrà essere indicato l'importo del contributo oggetto dello sgravio.

Si evidenzia che l'eventuale recupero dei contributi relativi ai mesi da gennaio 2019 a marzo 2020 potrà essere effettuato valorizzando i predetti elementi esclusivamente nei flussi Uniemens – ListaPosPA di competenza di aprile, maggio e giugno 2020 tramite il quadro V1 Causale 5 a sostituzione delle precedenti denunce.

**Esonero per assunzioni e trasformazioni a tempo indeterminato riguardanti giovani che, nei sei mesi precedenti, abbiano svolto presso il medesimo datore di lavoro attività di alternanza scuola-lavoro o periodi di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore, il certificato di specializzazione tecnica superiore o periodi di apprendistato in alta formazione**

- nell'elemento <AnnoRif> dovrà essere inserito l'anno di riferimento dello sgravio;
- nell'elemento <MeseRif> dovrà essere inserito il mese di riferimento dello sgravio;
- nell'elemento <CodiceRecupero> dovrà essere inserito il valore "C" "Esonero contributivo art. 1, commi 100 e seguenti, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205 –Scuola-Lavoro";

- nell'elemento <Importo> dovrà essere indicato l'importo del contributo oggetto dello sgravio.

L'eventuale recupero dei contributi relativi ai mesi da gennaio 2019 a marzo 2020 potrà essere effettuato valorizzando i predetti elementi esclusivamente nei flussi Uniemens – ListaPosPA di aprile, maggio e giugno 2020 tramite il quadro V1 Causale 5 in sostituzione delle precedenti denunce.

L'agevolazione riguarda esclusivamente la contribuzione dovuta ai fini pensionistici.

**OGGETTO: AMMORTIZZATORI SOCIALI E ACCREDITAMENTO DEI CONTRIBUTI PREVIDENZIALI “FIGURATIVI” AI FINI PENSIONISTICI**

Considerato il massiccio e diffuso ricorso agli ammortizzatori sociali conseguente alla pandemia da COVID-19, giova precisare quanto segue circa l’accredito dei contributivi previdenziali per i periodi interessati dalle integrazioni salariali e il loro riflesso sul trattamento pensionistico.

Tali periodi, coperti dai cd contributi “figurativi” (non realmente versati, cioè, dal datore di lavoro e dal dipendente), sono:

- 1) accreditati d’ufficio dall’INPS sul conto assicurativo di ogni persona interessata, senza che questa debba presentare apposita domanda;
- 2) **calcolati sul valore retributivo considerato per il calcolo dell’integrazione salariale, ossia sulla retribuzione “normale” del lavoratore** (“... il contributo figurativo è **calcolato sulla base della retribuzione globale** cui è riferita l’integrazione salariale”; art. 6, comma 1, d.lgs. n. 148/2015 – CONFIMI RAVENNA NEWS 19/2015);
- 3) sono utili per il diritto e per la misura di tutte le pensioni, senza alcuna eccezione (circolare INPS 2 dicembre 2015, n. 197 – CONFIMI RAVENNA NEWS 24/2015).

OGGETTO: **CCNL CONFIMI IMPRESA MECCANICA**  
**PROTEZIONE COVID-19 E ALTRE SINDROMI INFLUENZALI DI NATURA**  
**PANDEMICA PER GLI ISCRITTI A PMI SALUTE**

PMI Salute - Fondo di assistenza sanitaria integrativa previsto dal CCNL Confimi Impresa Meccanica (CONFIMI ROMAGNA NEWS n. 3/2020) - ha attivato una nuova polizza a protezione della pandemia da COVID-19, di cui alleghiamo la guida e il «*modulo per la richiesta dei rimborsi*» (non ancora pubblicati su [www.pmisalute.it](http://www.pmisalute.it), al momento di uscita di questo Notiziario).

In particolare, la copertura assicurativa:

- riguarda **lavoratori e familiari a carico iscritti al Fondo alla data dell'1 febbraio 2020** (con l'esclusione di quelli operanti come volontari della Protezione Civile), residenti in Italia o, ma solo se domiciliati fiscalmente nel nostro Paese, presso la propria azienda, anche all'estero;
- **decorre dall'1 febbraio al 31 agosto 2020.**

La polizza comprende:

- 1) **un'indennità per quarantena obbligatoria**, pari a € 300,00 *una tantum*;
- 2) **il ricovero per accertamenti e/o cure**, pari € 30,00 al giorno, per un massimo di 30;
- 3) **un'indennità post terapia intensiva**, pari a € 1.000,00 *una tantum*;
- 4) **un'indennità post terapia sub-intensiva**, pari a € 500,00 *una tantum*.

La garanzia è:

- operativa per i dipendenti - e relativi familiari - di **aziende in regola con la contribuzione a PMI Salute**;
- **gratuita**: i relativi costi di gestione sono a carico del Fondo.

\*\*\*



## assistenza sanitaria integrativa

Iniziativa di  
Confimi Impresa Meccanica,  
Fim-CISL, Uilm-UIL

# Guida Breve Piano Sanitario Integrativo

Protezione COVID-19  
e altre Sindromi  
Influenzali  
di natura pandemica

Piani assicurati da

**RBM**   
AssicurazioneSalute

# A.

## INDENNITÀ PER QUARANTENA OBBLIGATORIA

### QUALI PRESTAZIONI SONO PREVISTE

#### PRESTAZIONI

Erogazione di un'indennità forfettaria a seguito di quarantena obbligatoria imposta dall'Autorità Sanitaria all'assicurato a seguito di un accertamento positivo di sussistenza di COVID-19 o di altre Sindromi Influenzali di natura pandemica (ad es. a seguito di un tampone e/o di analisi di laboratorio), a prescindere dal livello di gravità dei sintomi.

#### INDENNITÀ FORFETTARIA

**€ 300,00** una tantum

# B.

## RICOVERO PER ACCERTAMENTI O CURE

### QUALI PRESTAZIONI SONO PREVISTE

#### PRESTAZIONI

Erogazione di un'indennità giornaliera a partire dal primo giorno di ricovero presso una struttura ospedaliera del S.S.N., una struttura accreditata o convenzionata con il S.S.N., una struttura autorizzata da apposita ordinanza governativa nell'ambito della gestione dell'emergenza (ad. es. ospedali militari e da campo) per accertamento e/o cura di patologie derivanti da COVID-19 o di altre Sindromi Influenzali di natura pandemica.

#### INDENNITÀ GIORNALIERA

**€ 30,00 al giorno, max. 30 giorni**

## C. INDENNITÀ POST TERAPIA INTENSIVA QUALI PRESTAZIONI SONO PREVISTE

### PRESTAZIONI

Erogazione di un'indennità a seguito di dimissioni da un reparto di terapia intensiva operativo presso una struttura ospedaliera del S.S.N., una struttura accreditata o convenzionata con il S.S.N. o presso una struttura autorizzata da apposita ordinanza governativa nell'ambito della gestione dell'emergenza (ad. es. ospedali militari e da campo) nel quale l'assicurato sia stato ricoverato per la cura di COVID-19 o di altre Sindromi Influenzali di natura pandemica.

### INDENNITÀ FORFETTARIA

**€ 1.000,00** una tantum

## C. INDENNITÀ POST TERAPIA SUB-INTENSIVA QUALI PRESTAZIONI SONO PREVISTE

### PRESTAZIONI

Erogazione di un'indennità «ridotta» a seguito di dimissioni da un reparto di terapia sub-intensiva o reparto assimilabile attrezzato con letti medicali ventilati e caschi respiratori operativo presso una struttura ospedaliera del S.S.N., una struttura accreditata o convenzionata con il S.S.N. o presso una struttura autorizzata da apposita ordinanza governativa nell'ambito della gestione dell'emergenza (ad. es. ospedali militari e da campo) nel quale l'assicurato sia stato ricoverato per la cura di COVID-19 o di altre Sindromi Influenzali di natura pandemica.

### INDENNITÀ FORFETTARIA

**€ 500,00** una tantum

## REGOLE OPERATIVE

### Persone assicurabili

- La polizza prevede la copertura dei lavoratori e dei relativi familiari iscritti a PMI Salute alla data del 1° febbraio 2020 residenti in Italia, con la sola esclusione di lavoratori o familiari che operino come volontari della Protezione Civile. Sono considerati equiparati ai residenti in Italia i lavoratori aventi residenza all'estero ma domiciliati fiscalmente in Italia presso la propria azienda.
- Età in ingresso minima NON PREVISTA, massima 70 anni; età massima di permanenza in copertura 70 anni.
- LA COPERTURA SARÀ OPERATIVA PER I SOLI DIPENDENTI DELLE AZIENDE CON REGOLARITÀ DEI VERSAMENTI CONTRIBUTIVI AL FONDO PMI SALUTE.

### Regole di sottoscrizione ed esclusioni

- Non è prevista la sottoscrizione di Questionario Anamnestico.
- Non sono previste carenze.
- Pregresse incluse, con eccezione dei soli casi di Sindromi influenzali pandemiche accertate prima della decorrenza della polizza e relativi accertamenti e cure.

### Durata della copertura

- Decorrenza retroattiva 01/02/2020. Scadenza 31/08/2020.

## LA RICHIESTA DI RIMBORSO CARTACEA

L'Assistito, ricevuta la prestazione, dovrà compilare il **Modulo di richiesta di rimborso** reperibile sul sito internet [www.pmisalute.it](http://www.pmisalute.it) (sezione: Polizze sanitarie collettive - Modulistica) compilandolo in ogni sua parte ed allegando **fotocopia** della documentazione giustificativa:

1. **copia conforme della cartella clinica completa, contenente anche la scheda di dimissione ospedaliera** (S.D.O.), in caso di Ricovero;
2. **per Indennità per quarantena obbligatoria: referto degli accertamenti relativi alla presenza delle sindromi influenzali di natura pandemica** e attestazione medica di quarantena obbligatoria imposta dall'Autorità Sanitaria competente;
3. **per escludere la presenza di patologie preesistenti:** certificato anamnestico e relativi referti;
4. **tutto ciò che serve** per liquidare in modo corretto i sinistri.

Il modulo ed i relativi allegati devono essere trasmessi al seguente indirizzo:

**RBM ASSICURAZIONE SALUTE S.p.A.**

**Ufficio Liquidazioni - Via Enrico Forlanini 24 - 31022 Preganziol (TV) Loc. Borgo Verde**

## LA RICHIESTA DI RIMBORSO ON-LINE

In alternativa alla procedura di indennizzo cartaceo, l'Assicurato può inviare on line la propria richiesta, con la documentazione giustificativa medica:

- dalla propria area riservata ([www.pmisalute.it](http://www.pmisalute.it) – Area riservata – Sinistri, presente nella sezione “Gestisci la tua polizza online – Fondi Sanitari Integrativi”);
- attraverso la app mobile “Citrus” di RBM Salute.

La documentazione è trasmessa mediante scansione, che RBM Salute considera equivalente all'originale. RBM Salute si riserva di effettuare, con i medici e con le Strutture sanitarie, tutti i controlli necessari per prevenire possibili abusi nell'utilizzo di questo canale.

Chi non ha un accesso a internet, può presentare domanda di indennizzo cartacea.

## SERVIZI ACCESSORI

### SERVIZIO SEGUI LA TUA PRATICA

È a disposizione il servizio "Segui la tua pratica", che garantisce una tempestiva e puntuale informazione **sullo stato della propria pratica con l'invio di SMS**.

L'Assicurato deve solo indicare il proprio numero di telefono cellulare nel modulo di indennizzo. Attivando il servizio, l'Assicurato riceve una notifica a seguito di:

- ricezione da parte dell'ufficio liquidazioni della domanda di indennizzo;
- predisposizione dell'ordine di pagamento della domanda di indennizzo;
- eventuale rifiuto della domanda di indennizzo.

### CONSULTAZIONE ON-LINE - HOME INSURANCE

Se l'Assicurato dispone di un accesso a internet può:

*Sul sito internet ([www.pmisalute.it](http://www.pmisalute.it))*

#### Area riservata – CDA

Visualizzare le CDA (Area riservata – Condizioni di assicurazione, presente nella sezione "Gestisci la tua polizza on line – Fondi Sanitari Integrativi" inserendo le stesse credenziali di accesso dell'Area riservata sinistri).

#### Area riservata – Sinistri

Con le credenziali di accesso, l'Assicurato può:

- inviare le richieste di indennizzo ("Gestisci la tua polizza on line – Fondi Sanitari Integrativi");
- visualizzare e modificare i propri dati anagrafici e di contatto;
- consultare lo stato di elaborazione delle proprie pratiche.



Scarica la APP su:




#### App mobile "Citrus - Pmi Salute"

Con l'app mobile "Citrus - Pmi Salute", è possibile:

- visualizzare e modificare i dati anagrafici e di contatto;
- visualizzare i recapiti di RBM Salute;
- visualizzare lo stato e i dettagli delle proprie pratiche;
- inviare le richieste di indennizzo.

Per accedere all'App è necessario usare le stesse credenziali di accesso all'Area riservata, alla quale quindi occorre prima iscriversi.





**assistenza  
sanitaria  
integrativa**

Iniziativa di  
Confimi Impresa Meccanica,  
Fim-CISL, Uilm-UIL



Email

**[assistenza.pmisalute@previmedical.it](mailto:assistenza.pmisalute@previmedical.it)**

Piani assicurati da



**DOMANDA DI RIMBORSO PER SPESE SANITARIE**  
 (nel caso di nucleo familiare, utilizzare un modulo per ciascuna persona)

Il presente modulo dovrà pervenire, unitamente alla documentazione medica e di spesa in fotocopia, al seguente indirizzo:  
**RBM ASSICURAZIONE SALUTE**  
**Ufficio Liquidazioni (Rif: PMI SALUTE)**  
 Via E. Forlanini 24 – Località Borgo Verde - 31022 Preganziol (TV)

<input type="checkbox"/> Il/la sottoscritto/a chiede il RIMBORSO	<input type="checkbox"/> Il/la sottoscritto/a invia INTEGRAZIONE
<input type="checkbox"/> Iscritto in esercizio/in attività	<input type="checkbox"/> Iscritto in Quiescenza

**DATI ANAGRAFICI TITOLARE DELLA COPERTURA**

Cognome \_\_\_\_\_ Nome \_\_\_\_\_  
 Nato/a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_ Sesso  M  F Codice Fiscale \_\_\_\_\_  
 Tel \_\_\_\_\_ Cell (\*) \_\_\_\_\_  
 E-mail \_\_\_\_\_ @ \_\_\_\_\_  
 Azienda di appartenenza \_\_\_\_\_

(\*): indicare un numero di telefono cellulare se si intende usufruire del servizio "SEGUI LA TUA PRATICA", attraverso l'invio di un SMS; comunicando il numero di cellulare autorizzi l'invio di sms di promemoria e scadenze delle tue pratiche.

**DATI ANAGRAFICI FAMILIARE PER IL QUALE SI RICHIEDE IL RIMBORSO**

Cognome \_\_\_\_\_ Nome \_\_\_\_\_  
 Nato/a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_ Sesso  M  F Codice Fiscale \_\_\_\_\_

**Prestazioni per le quali si richiede il rimborso:**

- |  |  |
|--|--|
| <input type="checkbox"/> Ricovero in istituto di cura  | <input type="checkbox"/> Medicina Preventiva   |
| <input type="checkbox"/> Day Hospital/intervento chirurgico ambulatoriale                          | <input type="checkbox"/> Indennità giornaliera da ricovero CoViD-19  |
| <input type="checkbox"/> Prestazioni collegate a ricovero (pre/post)                               | <input type="checkbox"/> Indennità una tantum terapia intensiva CoViD-19   |
| <input type="checkbox"/> Cure oncologiche/follow up oncologico                                     | <input type="checkbox"/> Indennità una tantum terapia sub-intensiva CoViD-19                                       |
| <input type="checkbox"/> Copertura per non autosufficienza   | <input type="checkbox"/> Indennità da quarantena obbligatoria CoViD-19   |
| <input type="checkbox"/> Visite specialistiche, accertamenti diagnostici, prestazioni terapeutiche | <input type="checkbox"/> Altro (protesi ortopediche, apparecchi acustici, indennità permanente da infortunio, ecc) |
| <input type="checkbox"/> Prestazioni extraospedaliere di alta diagnostica                          |  |

Si allegano **IN COPIA** le seguenti fatture (NB. La documentazione deve essere fiscalmente in regola con le vigenti disposizioni normative):

	N. Fattura/Ricevuta	Ente Emittente	Data Fattura/Ricevuta	Importo					
1									
2									
3									
4									
5									
6									
7									

<b>Totale richiesto</b>									
-------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Si dichiara di essere a conoscenza che, ai fini di una corretta valutazione del sinistro o della verifica della veridicità della documentazione prodotta in copia, la Compagnia avrà la facoltà di richiedere anche la produzione degli originali di spesa.

